SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 216

Ministero dell'università e della ricerca

07A08886

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 ottobre 2007, n. **176.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2007, N. 147

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59» *sono soppresse*;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Conseguentemente è richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono soppresse le parole: ", entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989,"»;

al terzo periodo, le parole: «per il personale della scuola dalla legge di bilancio» *sono sostituite dalle seguenti:* «a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata", definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a: *a)* individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; *b)* sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «è elevato ad euro 178.200.000 a decorrere dal 2007» *sono sostituite dalle seguenti:* «è elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007» *e, al secondo periodo, le parole:* «pari ad euro 40.200.000 annui» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari ad euro 45.000.000 annui»;

al comma 4, lettera b):

all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«*4-ter.* L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «dei quali almeno uno proveniente» *sono sostituite dalle seguenti:* «in possesso di requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e all'estero. Almeno uno dei membri deve provenire»;

al secondo periodo, le parole da: «determinando» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonché altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole»;

il comma 6 è soppresso;

al comma 8, le parole: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» *sono sostituite dalle seguenti:* «nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), *al numero 1) sono premessi i seguenti:*

«01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere *b), c), d)* ed *e)*, è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale";

02) il comma 2 è abrogato»;

la lettera c) *è sostituita dalle seguenti:*

«*c)* l'articolo 468 è sostituito dal seguente:

"Art. 468. - *(Trasferimento per incompatibilità ambientale).* – *1.* Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti, lesivi della dignità delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei princìpi costituzionali e del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalità previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto";

c-bis) all'articolo 469:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accer-

tata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento";

2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorità e raggiungibilità"»;

al comma 3, dopo le parole: «i dirigenti scolastici provvedono» *è inserita la seguente:* «direttamente», *dopo le parole:* «Centro per l'impiego territorialmente competente,» *sono inserite le seguenti:* «fermo restando che tale modalità di conferimento delle supplenze si applica», *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego»;

al comma 4, primo periodo, la parola: «trasformazione,» *è soppressa*;

al comma 5, primo periodo, le parole: «collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché alle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «che si trova in congedo di maternità ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché alle indennità di cui all'articolo 24 del medesimo testo unico».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La qualità dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle università a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sottoposta, dopo tre anni dalla data di assunzione, alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell'università e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all'università interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione è ripetuta dopo ulteriori tre anni».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*. – *1*. Sono fatte salve le competenze esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3025):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro della pubblica istruzione (FIORONI).

Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro), in sede referente, il 10 settembre 2007 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, II, V, XII e per le questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite VII e XI, in sede referente, il 18, 19, 20 settembre 2007.

Esaminato in aula il 24, 25, 26 settembre 2007; il 2 ottobre 2007 ed approvato il 3 ottobre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1829):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 4 ottobre 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità 9 ottobre 2007.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 10 ottobre 2007.

Esaminato in aula ed approvato il 17 ottobre 2007.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 7 settembre 2007.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 42.

07G0195

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 maggio 2007, n. **177.**

Regolamento recante modifiche al decreto 30 marzo 2001, n. 400, concernente criteri e modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che prevede interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, come modificato dall'articolo 54, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 24 predetto, che prevede il finanziamento delle società finanziarie, costituite da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, per l'esercizio di talune attività;

Considerato che il comma 5 dell'articolo 24, attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti finanziamenti;

Visto l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che dispone l'iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi;

Visto l'articolo 113 del citato decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che dispone che i soggetti che esercitano le attività indicate nel citato articolo 106 in via prevalente, non nei confronti del pubblico, siano iscritti ad una apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;

Visto l'articolo 155 del predetto decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante disposizioni in materia di razionalizzazione di fondi pubblici di garanzia;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto 30 marzo 2001, n. 400, recante i criteri e le modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;

Sentita la Vicepresidenza del Consiglio dei Ministri per le competenze in materia di turismo;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2384 del 12 febbraio 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto 30 marzo 2001, n. 400, è sostituito dal seguente:

«3. Le partecipazioni al capitale delle società finanziarie di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, lettera *c)*, non possono superare complessivamente il quarantanove per cento. I confidi costituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche, associno anche imprese appartenenti a settori economici diversi da quelli indicanti nel richiamato articolo 9, possono presentare alla controgaranzia delle società finanziarie di cui al precedente comma 1, operazioni di garanzia riguardanti esclusivamente imprese del commercio e del turismo e dei servizi».

Art. 2.

Risorse finanziarie disponibili

1. All'articolo 7 del decreto 20 marzo 2001, n. 400, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. A decorrere dai tre anni successivi alla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore delle società finanziarie, gli interessi che maturano sull'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto 30 marzo 2001, n. 400, sono acquisiti dalle società finanziarie ad incremento dell'importo del contributo citato, dedotte le spese di gestione della società. Gli amministratori devono dare evidenza contabile di tali spese nella relazione di bilancio».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 maggio 2007

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 47

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario:

«Art. 24 *(Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi)*. — 1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti:

a) siano ispirate ai princìpi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;

b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale;

c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:

a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;

b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;

c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi;

c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 697 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 ottobre 1982, n. 173 e convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 8:

«9. A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo.

Le cooperative ed i consorzi di cui al precedente comma possono accantonare, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 66, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un importo commisurato all'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate risultanti in bilancio, per la costituzione di un fondo a copertura di eventuali perdite derivanti dal mancato rimborso delle somme pagate nella qualità di garanti.».

— Si riporta il testo degli articoli 106, 113 e 155 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario:

«Art. 106 *(Elenco generale)*. — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.».

«Art. 113 *(Soggetti non operanti nei confronti del pubblico)*. — 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma.

2. Si applicano l'art. 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, l'art. 109.».

«Art. 155 *(Soggetti operanti nel settore finanziario)*. — 1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera *b)*, del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.

4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo.

4-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3.

4-*ter*. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

4-*quinquies*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

4-*sexies*. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-*bis*, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'art. 111, commi 3 e 4.

5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell'economia e delle finanze detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1997, n. 186:

«Art. 15 *(Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia)*. — 1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2,

comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «Ministro del tesoro», sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni.

Per la soppressione del Fondo di cui al presente articolo vedi il comma 847 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1998, n. 99.

— Il decreto 30 marzo 2001, n. 400 (Regolamento recante i criteri e le modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 2001, n. 260.

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 2003, n. 229, supplemento ordinario, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 (*Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2003, n. 274, supplemento ordinario):

«Art. 13 *(Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'art. 133, comma 3, del testo unico bancario.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del medesimo testo unico.

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni: essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile. ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell'art. 2545-*quater* del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'art. 2514, comma 1, lettera *d)* del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

20-*bis*. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'art. 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

23-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

25. ... *(Comma abrogato)*.

26. ... *(Comma abrogato)*.

27. ... *(Comma abrogato)*.

28. ... *(Comma abrogato)*.

29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'art. 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.

31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32. ... (aggiunge i commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* all'art. 155, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43. imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)*, di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera *a)* può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'art. 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

37. ... (Sostituisce il comma 4 dell'art. 155, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31

anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1º gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-*sexies* del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-*septies*, 2500-*octies* e 2545-*decies* del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione dei confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti. si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'art. 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'art. 155, comma 4-*quater*, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'art. 155, comma 4-*ter* del medesimo testo unico bancario.

58. Il secondo comma dell'art. 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

60. Nell'art. 10, comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

61. Nell'art. 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

61-*bis*. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-*ter*. *(Comma abrogato)*.

61-*quater*. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto 30 marzo 2001, n. 400 (Regolamento recante i criteri e le modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 2001, n. 260), come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Soggetti beneficiari)*. — 1. I soggetti beneficiari dell'intervento di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono le società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, di cui al comma 1 dello stesso articolo, in possesso al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

a) forma di società di capitali ed iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi compresi quelli speciali di cui agli articoli 113 e 155, comma 4;

b) richiamo espresso ed inderogabile nello statuto vigente ai principi di mutualità. Le forme di società di capitali di cui alla lettera *a)* del presente comma, coerenti con il principio di mutualità, comprendono anche quelle previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e cioè le società cooperative e le società consortili;

c) presenza nella compagine sociale di almeno trenta consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati confidi, di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, distribuiti sull'intero territorio nazionale.

2. Ciascun consorzio o cooperativa non deve detenere più del venti per cento del capitale della società finanziaria. Per quanto concerne la distribuzione sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera *c)*, i trenta consorzi e cooperative debbono avere sede legale almeno in una regione del Nord, in una regione del Centro ed in una regione del Mezzogiorno.

3. Le partecipazioni al capitale delle società finanziarie di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, lettera c) non possono superare complessivamente il quarantanove per cento. I confidi costituiti ai sensi dell'art. 9, comma 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche che, a seguito dell'approvazione dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche, associno anche imprese appartenenti a settori economici diversi da quelli indicanti nel richiamato art. 9, possono presentare alla controgaranzia delle società finanziarie di cui al precedente comma 1, operazioni di garanzia riguardanti esclusivamente imprese del commercio e del turismo e dei servizi.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto 30 marzo 2001, n. 400, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Risorse finanziarie disponibili)*. — 1. Con il medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la quota delle risorse disponibili da destinare a ciascuno degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, nonché quelle necessarie per le spese di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede alle società finanziarie, contributo a titolo di rimborso spese pari al 7 per cento:

a) dell'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*;

b) dell'importo dell'agevolazione concessa in via definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dai consorzi e/o dalle cooperative soci e dalle società finanziarie per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*;

c) dell'importo del contributo concesso in relazione a ciascuna operazione di fusione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*;

d) dell'importo dell'agevolazione concessa in via definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dalle società finanziarie o da loro partecipate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

Il contributo di cui al punto *a)* viene liquidato contestualmente al versamento del contributo di cui all'art. 3, comma 1. I contributi di cui ai punti *b)*, *c)* e *d)* vengono liquidati a consuntivo con periodicità semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Il contributo complessivo a titolo di rimborso spese concesso a ciascuna società finanziaria non dovrà comunque essere superiore a lire due miliardi per ciascun anno e per la durata massima di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore della società finanziaria medesima.

3. A decorrere dai tre anni successivi alla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore delle società finanziarie, gli interessi che maturano sull'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto 30 marzo 2001, n. 400, sono acquisiti dalle società finanziarie ad incremento dell'importo del contributo citato, dedotte le spese di gestione della società. Gli amministratori devono dare evidenza contabile di tali spese nella relazione di bilancio.».

07G0192

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Ponte Buggianese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ponte Buggianese (Pistoia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ponte Buggianese (Pistoia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio De Cristofaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ponte Buggianese (Pistoia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 settembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pistoia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20324/07/fase. 20 Area II del 19 settembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ponte Buggianese (Pistoia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio De Cristofaro.

Roma, 27 settembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A09024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Oliveto Lario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Oliveto Lario (Lecco) ed il sindaco nella persona del sig. Arnaldo Mondonico;

Considerato che, in data 1º settembre 2007, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Oliveto Lario (Lecco) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Oliveto Lario (Lecco) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Arnaldo Mondonico.

Il citato amministratore, in data 1° settembre 2007, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oliveto Lario (Lecco).

Roma, 27 settembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A09027

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° ottobre 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni, relativo all'emissione del 28 settembre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 87103 del 20 settembre 2007, che ha disposto per il 28 settembre 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 87103 del 20 settembre 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 settembre 2007;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 settembre 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantacinque giorni è risultato pari a 97,978.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantacinque giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,100 ed a 97,490.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A09199

DECRETO 1° ottobre 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta giorni, relativo all'emissione del 28 settembre 2007 (seconda tranche).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 87179 del 20 settembre 2007, che ha disposto per il 28 settembre 2007 l'emissione della seconda tranche di buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 27 dicembre 2007, della durata residua di novanta giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 87179 del 20 settembre 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 settembre 2007;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 28 settembre 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a novanta giorni è risultato pari a 99,007.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a novanta giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,064 ed a 98,767.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A09200

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 ottobre 2007.

Supplemento delle quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2007.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il d.d. 8 novembre 2006: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2007», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 7 dicembre 2006;

Vista l'istanza in data 5 settembre 2007, con cui la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. ha chiesto di essere autorizzata alla fabbricazione di:

brotizolam kg 50,

etizolam kg 30,

medazepam kg 300,

da destinarsi alla vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2007.

Preso atto che la citata ditta è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio delle suddette sostanze;

Decreta:

La ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., via D. Cucchiari, 17 - Milano è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita, nel corso dell'anno 2007, in Italia le seguenti sostanze:

brotizolam kg 50,

etizolam kg 30,

medazepam kg 300.

Tale quota è valida fino al 31 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2007

Il direttore: PETRICCIONE

07A09076

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 luglio 2007.

Identificazione delle aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono compatibili con mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato;

Visto l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti generali di intensità degli aiuti di Stato al di sotto dei quali gli aiuti sono considerati ammissibili;

Visto l'art. 5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti di intensità degli aiuti di Stato per i regimi a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;

Visto l'art. 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 2204/2002, che qualifica come lavoratori svantaggiati, tra gli altri, «qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»;

Visto l'art. 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente la definizione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali — ora del lavoro e della previdenza sociale — di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile;

Visto l'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d) e)* ed *f)* nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002;

Visto il decreto 17 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si identificano le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per gli anni 2004, 2005 e 2006;

Considerati i dati ufficiali sull'occupazione e disoccupazione pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica nella pubblicazione «Forze lavoro» Media 2005;

Considerati i dati ufficiali pubblicati da Eurostat sul tasso di disoccupazione con riferimento alla media dell'Europa a 15 membri per gli anni 2002-2003-2004;

Decreta:

Art. 1.

Identificazione delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*

1. Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l'anno 2007 in tutte le regioni e province autonome.

Art. 2.

Aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f)*, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002*

1. Le aree territoriali di cui all'art. 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratori residenti nelle aree di cui all'art. 1

1. Gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *e)*, del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del presente decreto.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 292

07A09023

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 ottobre 2007.

Attribuzione dell'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti ad effettuare la ricerca di anteriorità.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Convenzione sulla concessione di brevetti europei firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, ed in particolare gli articoli 17 e 92;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta Convenzione, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, ed in particolare le regole 44, 45, 46 e 47;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art. 170, comma 1, lettera *b)*, per il quale l'esame delle domande di brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare i requisiti di validità quando con decreto del Ministro dello sviluppo economico venga disciplinata la ricerca delle anteriorità;

Visto l'art. 224, comma 1, del citato decreto legislativo n. 30/2005 che prevede il finanziamento della ricerca di anteriorità da parte dell'Ufficio italiano brevetti;

Visto il decreto 10 aprile 2006 del Ministro dello sviluppo economico recante le disposizioni sul deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa;

Visto la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 851, che prevede la istituzione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa stabilendo, altresì, la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico delle somme derivanti dal pagamento dei citati diritti al fine, tra l'altro, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale;

Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 16 marzo 2007, n. 98, con la quale si dettano i criteri di indirizzo per l'utilizzo delle somme stanziate sul capitolo 7476 — interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità — per il conseguimento degli obiettivi indicati nella citata direttiva, tra cui lo svolgimento di attività connesse alla ricerca di anteriorità da effettuarsi da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO);

Visto il decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ha determinato la misura dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa;

Considerato che le divisioni di ricerca dell'Ufficio europeo dei brevetti hanno la competenza a redigere i rapporti di ricerca europea per la concessione dei brevetti europei;

Considerato che risulta opportuno dare pieno svolgimento alla ricerca di anteriorità al fine di rafforzare il brevetto italiano e conseguire l'obiettivo di cui alla citata direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 16 marzo 2007, n. 98;

Ritenuta l'opportunità di attribuire l'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), che già effettua analogo servizio per altri Stati aderenti alla citata Convenzione sulla concessione di brevetti europei e che provvede, altresì, alla formazione degli esaminatori;

Ritenuta la necessità di acquisire dati certi per garantire l'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 aprile 2007 per le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali non soltanto italiane ma anche straniere;

Ritenuta la necessità di dare certezza giuridica al momento in cui si verifica la decadenza ai sensi dell'art. 230, comma 3 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed in armonia con la norma di esenzione temporanea di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 6 aprile 2007;

Ritenuta la necessità di agevolare l'utenza nel pagamento delle tasse e dei diritti e l'Ufficio italiano brevetti e marchi nel gestire tempestivamente ed efficacemente il sistema di acquisizione dei dati anche telematicamente;

Decreta:

Art. 1.

Ricerca di anteriorità

1. L'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) è l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Le modalità di svolgimento sono stabilite da un'apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti.

Art. 2.

Obbligo dell'indicazione del codice fiscale

1. Le Università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali hanno l'obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per il modello di utilità il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 aprile 2007.

2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalità straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 aprile 2007.

Art. 3.

Decadenza

1. Il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data del deposito della relativa domanda.

2. Comporta, altresì, la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data di deposito della relativa domanda, la mancata o tardiva presentazione dell'istanza di proroga di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 30/2005, riferita al secondo quinquennio dei disegni e modelli.

Art. 4.

Convenzioni

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 223, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'Ufficio italiano brevetti e marchi è autorizzato

a stipulare apposite convenzioni con Posteitaliane S.p.a. al fine di mettere a disposizione dell'utenza sistemi che permettano anche in via telematica pagamenti anche massivi dei diritti e di ottenere i rendiconti relativi a tali pagamenti tempestivamente e nel formato utile alla loro gestione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09032

MINISTERO DEI TRASPORTI

PROVVEDIMENTO 12 settembre 2007.

Atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione europea, relativo a istanze presentate da compagnie aeree.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento comunitario 847/2004 del 24 aprile 2004, concernente la negoziazione e l'applicazione degli accordi sui servizi aerei tra Stati membri e Paesi terzi;

Viste le osservazioni della Commissione europea in merito alla opportunità di modificare la direttiva del Ministro dei trasporti, in data 7 luglio 2000, riguardante l'atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione europea, relativo ad istanze presentate da compagnie aeree;

Visto che l'esigenza di allocazione dei diritti di traffico ha carattere di continuità;

Considerata la necessità che la concessione di diritti di traffico per collegamenti aerei, regolati da accordi di traffico con Stati terzi, sia improntata a criteri oggettivi e trasparenti nell'interesse degli utenti e dell'industria del trasporto aereo;

Considerata la necessità che tutte le informazioni debbono essere a disposizione dei vettori comunitari attraverso la loro pubblicazione per via informatica;

Emana

il presente atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei, relativamente ad istanze presentate da compagnie aeree, che abroga e sostituisce la precedente direttiva del 7 luglio 2000.

Il presente atto di indirizzo, il programma di consultazioni previsto, il complesso dei diritti di traffico e le relative procedure di assegnazione saranno resi disponibili alle compagnie aeree dell'Unione europea per via informatica e queste dovranno avvenire, secondo criteri non discriminatori, in base ai sottoelencati parametri:

1. obiettivi generali:

a) sviluppo dell'interscambio commerciale e turistico;

b) promozione dell'industria di trasporto aereo e del sistema generale dell'aviazione civile;

c) pluralismo delle imprese;

d) sviluppo del sistema aeroportuale;

2. quadro di riferimento:

a) coerenza con la struttura e composizione generale dei servizi offerti dall'industria di trasporto aereo;

b) operabilità delle rotte in relazione alle interconnessioni fra i diversi accordi di traffico esistenti ed alle concrete e ragionevolmente prevedibili possibilità di sviluppo;

c) possibilità di integrazione dei collegamenti in essere con ulteriori rotte potenziali, sulla base delle aspettative di evoluzione dei rapporti internazionali;

3. criteri generali relativi alle imprese in rapporto alle richieste formulate:

a) capacità finanziaria;

b) capacità tecnica;

c) capacità organizzativa, da valutarsi sulla base di:

1) missione aziendale;

2) rete commerciale, attuale o pianificata;

3) business plan;

4. soggetti legittimati: tutti i soggetti legittimamente interessati hanno il diritto di ottenere informazioni, esprimere i loro interessi e sottoporre domande che dovranno essere valutate in modo pari ed equo;

5. criteri specifici della rotta (qualità del servizio proposto dai richiedenti) da valutarsi sulla base dei seguenti elementi:

a) benefici dei consumatori e promozione della competitività del mercato;

b) esercizio diretto da parte del vettore;

c) ampiezza della copertura temporale (anno - stagione - parte di stagione);

d) grado di utilizzazione dei diritti di traffico esistenti, in termini: 1) di punti di inizio e di destinazione e di capacità;

e) distribuzione e numero delle frequenze;

f) esercizio di un rotta che copra nel modo più diffuso e capillare il territorio nazionale con servizi aerei da/per Paesi terzi;

g) articolazione del servizio (scalo di inizio e di destinazione, non-stop, diretto con scalo/i intermedio/i, scalo/i oltre, cambio di aereo);

h) rete attuale e pianificazione dei collegamenti eserciti in proprio e/o tramite altri vettori;

i) tipologia degli aeromobili;

l) classi di servizio offerte;

m) tariffe scomposte per stagioni (alta, bassa e intermedia); sistemi di vendita aperti all'utenza;

n) indicazione circa l'immediata e concreta disponibilità degli aeromobili, ovvero circa le modalità di acquisto e/o finanziamento;

o) data di inizio dei servizi;

p) esercizio indiretto (modalità operative, rischio commerciale, rapporti contrattuali specifici sulla rotta);

q) eventuali servizi o operazioni già svolte sulla rotta (linea e/o charter e/o tramite code sharing, franchising, wet lease);

6. decisioni: ogni decisione sarà adottata entro e non oltre sessanta giorni successivi all'ultimo giorno utile per la presentazione delle richieste;

7. salvaguardie:

a) applicazione del principio «use or lose it» per mancata attivazione, ritardo nell'attivazione, attivazione parziale o sospensione del servizio, non dipendenti da cause di forza maggiore e riconosciute dall'amministrazione, d'ufficio o a seguito di istanza da parte di altri interessati;

b) possibilità di sospensione o revoca dell'affidamento per mancato rispetto degli standard previsti;

c) divieto di cessione delle concessioni, salvo preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente;

La mancata o ritardata attivazione, così come l'interruzione del servizio per un'intera stagione di traffico, saranno assunti come elementi negativi per la valutazione delle successive assegnazioni di ulteriori rotte.

La presente direttiva viene trasmessa ai competenti organi di controllo per il visto e la registrazione.

Roma, 12 settembre 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 109

07A09119

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Milene Aparecida Queiroz, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste le istanze, presentate ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento, specializzazione di inglese e del sostegno, acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Milene Aparecida Queiroz, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2006, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del

citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 14 giugno 2006 (prot. n. 5734) con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione di docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata vene su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione composto da:

diploma di istruzione superiore «Licenciada em Pedagogia - Plena» rilasciato il 28 gennaio 1995 dalla Facultade de Filosofia, Cincias e Letras «Nossa Senhora do Patrocínio» di San Paolo del Brasile;

Curso Superior de «Letras» Licenciatura plena, rilasciato il 2 agosto 1989 dalla Fondazione Dom Aguirre, legalmente riconosciuta - Facultade de Filosofia, Ciencias e Letrade Sorocaba - Estado de Sào Paulo (Brasile);

Certificado de Especialização - Pós-Graduação «Lato Sensu» em Psicopedagogia, rilasciato il 4 giugno 1998 dall'Università di Sorocaba (Brasile),

posseduto dalla cittadina italiana Queiroz Milene Aparecida nata a Sorocaba (Brasile) il 12 settembre 1965, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di specializzazione all'esercizio della professione di docente:

di lingua straniera inglese nella scuola primaria;

di sostegno nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 4 ottobre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A08947

DECRETO 4 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Josepa Alcañiz Rodríguez, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Maria Josepa Alcañiz Rodríguez, relativa al sotto indicato titolo di formazione ed ad ulteriore formazione «Estudios Superiores de Español» conseguita presso l'Università di Granada, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 6 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filologia en la specialitat de Filologia Anglogermànica», rilasciato il 17 agosto 1989 dalla Universitat de Barcelona (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificat d'Aptitud Pedagógica» conseguito presso l'Instituto de Ciéncies de l'Educació della Universitat de Barcelona (Spagna), posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola) Maria Josepa Alcañiz Rodriguez, nata a Tarragona (Spagna) il 28 giugno 1962, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 ottobre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A08948

DECRETO 4 ottobre 2007.

Riconoscimento, al prof. Giovanni Rivolta, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Giovanni Rivolta, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato e ad ulteriore titolo - diploma di «Associate of the Royal College of Music» conseguito a Londra;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: Diploma di «Flauto Traverso» conseguito il 12 settembre 1985 presso il Conservatorio di musica «Luigi Cherubini» di Firenze;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diplôma d'Etat de Professuer de Musique» nella disciplina strumenti antichi, conseguito nella sessione 1994/1995, rilasciato il 24 maggio 2005 dal Ministero della cultura e della comunicazione - Direzione generale degli affari culturali «Provence-Alpes-Côte d'Azur» della Repubblica francese,

posseduto dal cittadino italiano Giovanni Rivolta, nato a Genova il 30 agosto 1965, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 77/A «strumento musicale nella scuola media - flauto».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 ottobre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A08949

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2007 per aggiornamenti del sistema hardware e software.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 15 ottobre 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A09202

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale P.R.A. di Torino il giorno 20 settembre 2007, dalle ore 9 alle ore 12.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino a causa di assemblea del personale indetta dalle RSU, è stato chiuso al pubblico il giorno 20 settembre 2007, dalle ore 9 alle ore 12. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica di Torino, con nota n. 5727/APC/07 (14.4) del 25 settembre 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1576/2007 del 9 ottobre 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 15 ottobre 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A09030

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 15 ottobre 2007.

Rettifica dell'allegato A al decreto n. 24103 del 5 luglio 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 24103 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso istituto con elenco trasmesso con nota del 31 maggio 2002;

Visto il decreto n. 35477 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 26 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 24103 del 5 luglio 2002;

Visto il decreto n. 1909 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1º febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 24103 del 5 luglio 2002;

Visto il decreto n. 16895 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 24103 del 5 luglio 2002;

Visto il decreto n. 8508 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2006 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 24103 del 5 luglio 2002;

Vista la nota prot. n. 10935 del 28 settembre 2007, con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato A del suddetto decreto n. 24103 del 5 luglio 2002, relativamente all'esatta identificazione catastale di alcuni immobili ivi individuati;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 24103 del 5 luglio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 24103 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'unità immobiliare sita in Vinovo - Corso Italia n. 9/11 - partita catastale 1003300, foglio 15, mappale 18, subalterno 10, di cui alla pagina 72, rigo 9 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è individuata dal mappale 19 anziché 18 e dal subalterno 37 anziché 10;

Le unità immobiliari site in Mazzo di Rho - via Togliatti n. 42, partita catastale 5131, foglio 26, mappale 536, subalterno 29, di cui alla pagina 65, rigo 13 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 sono individuate dal mappale 200 anziché 536 e dal subalterno 36 anziché 29;

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Basiglio, Residenza Le Acacie - Milano 3 di cui alla pagina 67, del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è la seguente:

part. cat. 1001236, foglio 1, mappale 275, sub. 48;

part. cat. 1001236, foglio 1, mappale 281, sub. 15;

part. cat. 1001236, foglio 1, mappale 279, sub. 1;

part. cat. 1001236, foglio 1, mappale 274, sub. 2.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Cassina De' Pecchi - via G. Carducci n. 1, di cui alla pagina 63 del citato supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, è quella riportata nell'allegato n. 1 facente parte integrante del presente decreto, che sostituisce integralmente la precedente individuazione.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in San Giuliano Milanese - via Toscani n. 8, di cui alle pagine 65, 66 del citato supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, è quella riportata nell'allegato n. 2 facente parte integrante del presente decreto, che sostituisce integralmente la precedente individuazione.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2007

Il direttore: SPITZ

Allegato 1

DECRETO 5 LUGLIO 2002 - prot. 24103 - RETTIFICHE

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LOMBARDIA	13200	199	CASSINA DE' PECCHI	VIA G. CARDUCCI, 1	624	4	366	17
LOMBARDIA	13200	199	CASSINA DE' PECCHI	VIA G. CARDUCCI, 1	624	4	366	20
LOMBARDIA	13200	199	CASSINA DE' PECCHI	VIA G. CARDUCCI, 1	624	4	366	32
LOMBARDIA	13200	199	CASSINA DE' PECCHI	VIA G. CARDUCCI, 1	624	4	366	12
LOMBARDIA	13200	199	CASSINA DE' PECCHI	VIA G. CARDUCCI, 1	624	4	360	31
LOMBARDIA	13200	199	CASSINA DE' PECCHI	VIA G. CARDUCCI, 1	624	4	366	34
LOMBARDIA	13200	199	CASSINA DE' PECCHI	VIA G. CARDUCCI, 1	624	4	360	25
LOMBARDIA	13200	199	CASSINA DE' PECCHI	VIA G. CARDUCCI, 1	624	4	366	11
LOMBARDIA	13200	199	CASSINA DE' PECCHI	VIA G. CARDUCCI, 1	624	4	366	16
LOMBARDIA	13200	199	CASSINA DE' PECCHI	VIA G. CARDUCCI, 1	624	4	366	29
LOMBARDIA	13200	199	CASSINA DE' PECCHI	VIA G. CARDUCCI, 1	624	4	366	27
LOMBARDIA	13200	199	CASSINA DE' PECCHI	VIA G. CARDUCCI, 1	624	4	366	3
LOMBARDIA	13200	199	CASSINA DE' PECCHI	VIA G. CARDUCCI, 1	624	4	366	7

Allegato 2

DECRETO 5 LUGLIO 2002 - prot. 24103 - RETTIFICHE

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	79	55
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	9
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	79	43
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	79	46
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	83	4
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	1
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	2
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	3
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	4
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	5
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	6
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	7
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	8
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	89	
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	12
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	79	51
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	13
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	15
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	16
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	17
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	18
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	20
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	21
LOMBARDIA	13600	202	SAN GIULIANO MILANESE	VIA TOSCANI, 8	4231	9	82	22

07A09020

DECRETO 15 ottobre 2007.

Rettifica dell'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso istituto con elenchi trasmessi con nota del 30 ottobre 2002;

Visto il decreto n. 11441 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 23334 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 25 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 35097 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 5833 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 15831 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 21324 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 8505 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2006 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Vista la nota n. 10935 del 28 settembre 2007 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato A del suddetto decreto n. 38393 del 4 novembre 2002, relativamente all'esatta identificazione catastale di alcuni immobili ivi individuati;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38393 del 4 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'unità immobiliare sita in Cuneo - Corso Dante n. 19 - via Bassignano n. 21, partita catastale 1764, foglio 90, mappale 562, subalterno 27, di cui alla pagina 113, rigo 42 del citato supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è individuata dal subalterno 44 anziché 27.

L'unità immobiliare sita in Gardone Val Trompia - Piazza Martiri della Libertà n. 2, partita catastale 833, foglio 31, mappale 165, subalterno 5, di cui alla pagina 71, rigo 5, del citato supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 è individuata dal subalterno 19 anziché 5.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Brescia - via Cipro numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11, di cui alle pagine 71, 72, 73 del citato supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, è quella riportata nell'allegato n. 1 facente parte integrante del presente decreto, che sostituisce integralmente la precedente individuazione.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2007

Il direttore: SPITZ

DECRETO 4 NOVEMBRE 2002 - prot. 38393 - RETTIFICHE

Allegato n. 1

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	18
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	17
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	9
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	15
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	14
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	13
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	12
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	10
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	8
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	3
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	1
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	25
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	97
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	101
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	73
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	34
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	6
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	50
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	53
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	51
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	52
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	11
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	22
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	20
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	23
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	24
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	82
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	83
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	39
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	93
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	94
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	95
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	2
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	4
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	16
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	19
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	37
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	65
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	66

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	67
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	68
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	69
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	70
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	71
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	38
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	60
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	62
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	63
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	64
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	72
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	32
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	48
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	49
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	74
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	75
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	76
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	77
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	78
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	79
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	80
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	81
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	36
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	54
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	55
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	56
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	57
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	58
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	59
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	61
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	5
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	7
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	33
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	41
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	42
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	43
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	44
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	45
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	46
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	47
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	84

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	85
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	86
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	87
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	88
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	89
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	90
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	91
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	92
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	96
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	98
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	99
LOMBARDIA	13200	128	BRESCIA	VIA CIPRO, 1, 3, 5, 7, 9, 11	100339	169	57	100

07A09021

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 ottobre 2007.

Modifica del regime di fornitura dei medicinali contenenti il principio attivo nimesulide/nimesulide betaciclodestrina ad uso sistemico.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determinazione del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 9 ottobre 2007;

Ritenuto ai fini di tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare il regime di fornitura dei medicinali contenenti nimesulide/nimesulide betaciclodestrina ad uso sistemico;

Determina:

Art. 1.

1. I medicinali contenenti il principio attivo nimesulide/nimesulide betaciclodestrina ad uso sistemico ai fini della classificazione del regime di fornitura sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta nel rispetto dell'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. A partire dal primo lotto prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, è fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al comma 1 di riportare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario di tali medicinali la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».

3. I farmacisti devono dispensare i medicinali contenenti il principio attivo nimesulide/nimesulide betaciclodestrina ad uso sistemico solo dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta anche se trattasi di confezioni ancora prive sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario della frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».

La presente determina ha effetto dall'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2007

Il dirigente: VENEGONI

07A09075

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 18 settembre 2007.

Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, riguardante il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1995, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1995, n. 183, che ha adottato il «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'amministrazione dell'Istituto superiore di sanità»;

Vista la circolare del direttore *pro-tempore* del 25 ottobre 1995, prot. n. 38521SAP 3.3, contenente misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la circolare del direttore *pro-tempore* del 23 settembre 1997, prot. n. 33092/SP 3.3, contenente direttive in merito alle modalità di informazione sui procedimenti amministrativi e adempimenti del responsabile del procedimento in merito all'accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1996, n. 458, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1996, n. 208, che ha adottato il «Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, con cui è stato emanato il nuovo «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi» e che ha previsto, all'art. 1, che le pubbliche amministrazioni provvedano a disciplinare il diritto di accesso tramite provvedimenti organizzatori generali;

Riconosciuta l'opportunità di dettare le misure idonee a permettere l'esercizio del diritto di accesso ai predetti documenti in linea con la normativa attualmente vigente e di fornire indicazioni per una trattazione omogenea, da parte di tutte le strutture dell'Istituto, delle istanze relative al diritto di accesso;

Vista la delibera n. 12/A allegata al verbale n. 77, adottata dal C.D.A. del 17 luglio 2007;

Vista la nota di approvazione del Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - DGRST6\I.4.d.a.1.6/60-5899 del 6 settembre 2007;

EMANA

l'unito regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».

Per «documento amministrativo» si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento, detenuti dall'Istituto Superiore di Sanità e concernenti attività di pubblico interesse, indipendente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi é esercitabile nei confronti dell'Istituto Superiore di Sanità, da chiunque (soggetto pubblico o privato) abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Istituto Superiore di Sanità.

L'Istituto non é tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art. 2.

Competenza a decidere sull'istanza di accesso

Responsabile del procedimento di accesso è il direttore dell'unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente, ovvero altro dipendente da questi designato, al quale spetta la competenza a decidere sull'istanza di accesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda di accesso

L'istanza di accesso va presentata direttamente o tramite servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via fax alla struttura dell'Istituto (Ufficio, Dipartimento, Centro nazionale, Servizio tecnico-scientifico) competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che provvede tempestivamente a inoltrarla alla struttura competente.

La data di presentazione è quella in cui l'istanza perviene in Istituto.

La richiesta deve contenere l'indicazione del documento oggetto dell'accesso, l'identificazione del richiedente e la specificazione dell'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

All'atto di presentazione della richiesta d'accesso, il richiedente deve esibire un valido documento di identificazione, ovvero inviarne fotocopia, qualora l'istanza venga presentata via fax o tramite servizio postale.

Coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, nonché i tutori e i curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualità.

Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte i casi di rappresentanza legale), il titolo di cui sopra consisterà in un atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata a norma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accesso a documenti che concernano la sfera di riservatezza del delegante, la delega deve essere specifica.

In caso di richiesta di accesso agli atti dell'Istituto presentata tramite un legale, l'istanza deve essere accompagnata da copia del mandato o dell'incarico professionale, ovvero deve essere sottoscritta, oltre che dal legale, anche dall'interessato.

Le amministrazioni, le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi devono specificare con la richiesta di accesso l'interesse concreto alla visione del documento.

Le richieste non possono essere generiche ma devono consentire l'individuazione del documento cui si vuole accedere. Esse possono, peraltro, riferirsi a più documenti, ovvero a documenti giacenti presso strutture diverse dell'Istituto, purché gli atti riguardino il medesimo procedimento.

Art. 4.

Accesso informale e formale

Le richieste di accesso possono essere informali o formali secondo il disposto degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 184/2006.

Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati.

Per «controinteressati» si intendono, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, «tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza».

Le richieste non formali possono essere anche verbali. Quelle formali possono essere solo scritte. Le richieste di accesso scritte, sia formali che informali, sono compilate secondo il formulario di cui all'allegato 1 o altro analogo.

Le richieste di accesso verbali ed i relativi procedimenti vanno annotati su un apposito registro conservato presso la struttura del responsabile del procedimento con l'indicazione della data di presentazione dell'istanza, del documento oggetto dell'accesso, degli estremi identificativi del richiedente e della motivazione della richiesta. Analogamente vanno annotati sul registro gli estremi dell'avvenuto accesso informale ovvero del diniego, controfirmato dal soggetto richiedente, o da persona dallo stesso incaricata, e dal responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati.

L'invito alla presentazione di richiesta formale di accesso di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 184/2006, è redatto in calce al modulo della richiesta informale con indicazione della data e con la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio. L'interessato vi appone la propria firma per presa visione. Se la richiesta è presentata verbalmente l'invito alla presentazione di richiesta formale, redatto dal responsabile del procedimento, deve essere contestualmente consegnato all'interessato o recapitato allo stesso.

Il responsabile del procedimento è tenuto a rilasciare ricevuta della avvenuta presentazione della richiesta formale.

Se dall'esame della richiesta di accesso vengono individuati soggetti controinteressati, il responsabile del procedimento, è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli stessi, mediante invio di copia dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che hanno consentito tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi.

I controinteressati, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine l'Ufficio provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma precedente.

Le richieste formali di accesso di competenza di altre amministrazioni diverse dall'Istituto sono trasmesse a queste ultime dandone comunicazione al richiedente.

In caso di richieste irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento, in ossequio a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 184/2006 deve darne, entro dieci giorni, comunicazione al richiedente tramite raccomandata o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Il termine finale del procedimento è quello di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 184/2006, pari a trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione o ricezione della richiesta a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; tale termine resta, peraltro, sospeso nel caso di richiesta irregolare o incompleta per il periodo compreso tra la comunicazione al richiedente e la regolarizzazione.

Art. 5.

Accoglimento, differimento, limitazione o rigetto dell'istanza

La decisione sulla richiesta dell'accesso formale è comunicata all'interessato dal responsabile del procedimento competente.

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 184/2006, deve contenere l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. Trascorso il predetto periodo senza che il richiedente abbia preso visione del documento, la pratica è archiviata e l'interessato deve presentare una nuova richiesta di accesso.

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale, a norma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono essere adeguatamente motivati a cura del responsabile del procedimento con specifico riferimento alla normativa vigente, alle tipologie di documenti sottratti all'accesso, e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

In particolare la comunicazione deve contenere l'indicazione:

a) dell'ufficio che ha trattato la pratica di accesso;

b) del documento oggetto della richiesta;

c) dei motivi del rifiuto, della limitazione o del differimento;

d) della durata del differimento;

e) della decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso.

Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Istituto, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 6.

Disciplina dei casi di esclusione

I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 24 della legge, nonché con il «Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso nell'ambito dell'Istituto Superiore di Sanità», adottato con il decreto ministeriale 17 luglio 1996, n. 458, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 7.

Modalità di esercizio dell'accesso

La visione del documento oggetto della richiesta di accesso ha luogo presso l'ufficio che lo ha formato o che lo detiene in forma stabile. Ove non sia possibile mettere il documento a disposizione dell'interessato contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso,

lo stesso è reso, comunque, disponibile in un giorno che sia il più vicino possibile alla data di accoglimento della domanda, tenendo conto del tipo di documento e del tempo occorrente, nonché della difficoltà per il suo reperimento, e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

I documenti ai quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. L'esame è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto in parte i documenti presi in visione.

Nei casi di segretezza o di riservatezza di alcune informazioni, sono selezionate le parti di cui deve essere assicurata la disponibilità. Della presa visione è redatta apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

In caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie l'accesso sarà consentito esclusivamente con l'ausilio di personale dell'Istituto. La consegna di copia dei documenti al richiedente deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta da quest'ultimo.

Nel caso di documenti contenenti, in parte, informazioni segrete o non accessibili all'interessato, possono essere rilasciate copie parziali dei documenti stessi. Tali copie, ove possibile, devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere indicate.

Art. 8.

Rimborso delle spese per il rilascio delle copie

Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento del costo di riproduzione, nella misura di euro 0,50 come importo per il rilascio da uno a due copie, di euro 1,00 per il rilascio da tre a quattro copie e così di seguito, mediante versamento sul conto corrente dell'Istituto Superiore di Sanità.

Se l'interessato chiede di ricevere tramite servizio postale le fotocopie dei documenti richiesti, queste sono inviate, all'indirizzo indicato nella richiesta, previo versamento delle spese di spedizione, calcolate dall'Ufficio sulla base dell'esame della richiesta, da corrispondersi mediante versamento sul conto corrente dell'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 9.

Obbligo di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 26 della legge, l'Istituto Superiore di Sanità provvede alla pubblicazione dei documenti di interesse generale, mediante affissione dei medesimi nell'Albo dell'Istituto presso la portineria centrale in Viale Regina Elena 299, Roma.

È altresì predisposta sul sito internet dell'Istituto la pubblicazione e la consultazione di tutti gli atti a carattere generale o rivolti a destinatari indeterminati.

Art. 10.

Accesso per via telematica

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera *e)*, della legge, l'Istituto assicura che il diritto l'accesso potrà essere esercitato anche in via telematica con modalità di invio delle domande e relative sottoscrizioni come disciplinate dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 11.

Archivio delle istanze e dei procedimenti di accesso

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico cura l'archivio delle istanze e dei procedimenti di accesso i cui dati devono essere forniti da ciascun responsabile al termine del rispettivo procedimento.

ALLEGATO 1

All'Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 ROMA - Telefono 06/49901 - Telefax 06/49387118

OGGETTO DELLA RICHIESTA: Visione/Copia di atti e documenti

1. Il/la sottoscritto/a:
cognome .... nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza .... recapito telefonico ....
documento d'identificazione ....

2. Amministrazione richiedente (nel caso sia un'amministrazione a effettuare la richiesta di accesso) .... ufficio di appartenenza ....

Motivo della richiesta ....

Indicazione dell'interesse alla visione/copia ....

3. Soggetto rappresentato e indicazione dei poteri di rappresentanza (nel caso di richiesta d'accesso effettuata da un soggetto rappresentante) ....

Motivo della richiesta ....

Indicazione dell'interesse alla visione/copia ....

Generalità dell'accompagnatore ed estremi del documento di identificazione ....

Documenti allegati a sostegno della richiesta ....

CHIEDE

1) di prendere visione dei seguenti documenti amministrativi: ....
....
....

2) di ottenere copia dei seguenti documenti: ....
....
....
....
secondo le modalità e le tariffe indicate da codesto Istituto.

Indirizzo per le comunicazioni: ....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003: Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e/o informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ....

Firma del richiedente
....

07A09031

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 11 ottobre 2007.

Diritto di prelazione nelle procedure di Project Financing e disciplina transitoria applicabile a seguito del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113. (Determinazione n. 8).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto

È stata sottoposta all'attenzione dell'Autorità la problematica relativa alla disciplina applicabile alle procedure di project financing indette, ai sensi dell'art. 153 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006, precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 113/2007 in materia di «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007 ed entrato in vigore il 1° agosto 2007.

Tale ultimo decreto legislativo, all'art. 1, comma 1, lettere *r)* e *s)*, infatti, ha modificato la disciplina del project financing contenuta nel decreto legislativo n. 163/2006 prevedendo, tra l'altro, la soppressione del c.d. «diritto di prelazione», prima riconosciuto in favore del promotore, ma non ha nel contempo previsto una disciplina transitoria per le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Sorge, dunque, il problema di individuare il momento della procedura al quale debba farsi riferimento ai fini dell'applicazione della disciplina recata dal suddetto decreto correttivo.

Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, l'Autorità ha convocato in audizione, tenutasi in data 26 settembre 2007, i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto, dell'Associazione Imprese Generali (AGI), dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro (ANCPL).

Sulla base delle considerazioni svolte in tale sede ed al fine di dirimere l'illustrata problematica interpretativa sull'argomento, l'Autorità ritiene necessario emanare il presente atto a carattere generale.

Ritenuto in diritto

1. Con riferimento all'istituto del project financing, l'Autorità è particolarmente attenta alla sua importanza, sia nel campo dell'economia, sia quale strumento per la realizzazione di opere pubbliche.

Più volte, l'Autorità ha avuto modo di occuparsene, accompagnando, con sue deliberazioni e determinazioni (si veda, ad esempio, Atto di regolazione n. 34 del 18 luglio 2000; Atto di regolazione n. 51 del 26 ottobre 2000; Atto di regolazione n. 14 del 5 luglio 2001; Determinazione n. 20 del 4 ottobre 2001; Deliberazione n. 79 del 21 marzo 2001; Determinazione n. 4 del 6 marzo 2002; Determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002; Deliberazione n. 342 del 5 dicembre 2002; Determinazione n. 1 del 22 gennaio 2003; Deliberazione n. 4 del 17/01/2007), sin dalla sua introduzione, le varie modifiche ed adattamenti che l'ordinamento, di volta in volta, ha apportato ad esso.

Dal punto di vista economico, l'importanza dell'istituto è evidenziata dai dati che l'Autorità ha avuto modo di acquisire, e che permettono di affermare che, nel momento attuale, il numero dei procedimenti potenzialmente interessati dalla valutazione dell'impatto della nuova disciplina è compreso tra i 482 e i 596, per un importo complessivo tra i 5 e i 9,4 Mld di euro circa.

Dal punto di vista normativo, poi, non appare fuor di luogo ricordare che la complessiva disciplina dell'istituto è il frutto di interventi successivi del legislatore.

Occorre ricordare, infatti, che, inizialmente, la legge n. 109/1994, come modificata dalla legge 415/1998, prevedeva che il promotore potesse presentare la propria proposta, una volta approvato il programma triennale, entro il 30 giugno di ogni anno. La proposta era, dunque, condizionata esclusivamente al varo del programma stesso.

Successivamente, l'art. 7, comma 1, lettera *b)* della legge 1° agosto 2002, n. 166, ha introdotto notevoli variazioni alla procedura; anzitutto è stata inserita la pubblicità, stabilendo che, entro venti giorni dall'approvazione del programma, le Amministrazioni dovevano rendere nota la presenza, nel programma, delle opere finanziabili con capitali privati mediante un avviso indicativo da pubblicarsi con le stesse modalità di cui all'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 e sul sito dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

Con la stessa disposizione è stato introdotto il diritto di prelazione in favore del soggetto promotore, consistente nella facoltà di questo ultimo di adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'Amministrazione più conveniente e rendersi pertanto affidatario della concessione. Tale facoltà può essere esercitata dal promotore solo al termine della procedura negoziata, quando cioè la commissione ha aggiudicato provvisoriamente la gara ad un altro concorrente.

A seguito dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, la legge n. 62/2005 ha profondamente modificato l'assetto normativo, stabilendo che «l'avviso indicativo deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'art. 37-*ter*... (.)..». «L'avviso deve altresì indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'art. 37-*quater*, comma 1, lettera *b)*, ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti.».

Dunque, l'avviso doveva rendere nota la titolarità del diritto di prelazione in capo al promotore.

2. Il Codice (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) ha riproposto le disposizioni contenute nella legge n. 109/1994, come modificata, da ultimo, dalla legge n. 62/2005.

Ora, il decreto legislativo n. 113/2007, al comma 1, lettere *r)* e *s)* ha anzitutto stabilito che l'avviso indicativo deve essere pubblicato entro novanta giorni dall'avvenuta pubblicazione dei programmi (art. 153, comma 3) e che le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso (art. 153, comma 1).

Inoltre, ha soppresso il cosiddetto diritto di prelazione del promotore.

Tale diritto era contemplato nell'art. 154, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006, ai sensi del quale nella procedura negoziata di cui all'art. 155, il promotore poteva adeguare la propria proposta a quella ritenuta dall'amministrazione più conveniente e, in tal caso, risultare aggiudicatario della concessione. Il correlato art. 153, comma 3, obbligava a rendere pubblico il diritto del promotore - con previsione nel bando - ad essere preferito ai soggetti di cui all'art. 155, comma 1, lettera *b)*, ove intendesse adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai soggetti offerenti.

Con il decreto legislativo n. 113/2007, come illustrato, entrambe le predette previsioni sono state soppresse e, con esse, il diritto di prelazione in favore del promotore.

Tale scelta del legislatore è stata adottata anche in recepimento delle osservazioni del Consiglio di Stato espresse nel parere del 7 giugno 2007 reso sullo schema del decreto correttivo in parola, il quale aveva evidenziato sull'argomento che «pendono nei confronti dell'Italia alcune questioni di legittimità comunitaria del diritto italiano dei pubblici appalti, in ordine alle quali è prevedibile un esito di condanna dell'Italia. Più esattamente, la causa C-412/04 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, dove l'Avvocato generale, nel presentare le propri conclusioni, ha proposto alla Corte di Giustizia la declaratoria d'inadempimento dell'Italia, laddove ha adottato gli articoli 37-*ter* e 37-*quater*, nonché gli articoli 27, comma 2 e 28, comma 4, della legge 11 febbraio del 1994, n. 109. Pertanto valuti l'Amministrazione se sia il caso di emendare i corrispondenti articoli del Codice ove non tengano conto dei rilievi fatti in sede comunitaria, al fine di arrestare la procedura di infrazione. Ciò vale in particolare per la prelazione in favore del promotore, nel "project financing" confermata nell'art. 154 del Codice (che è comunque una sede impropria), prelazione che anche sul piano sostanziale è inopportuna perché rende poco appetibile la partecipazione alla gara e rischia così di sottrarre di fatto alla concorrenza questo importante istituto».

3. Tuttavia, il decreto legislativo n. 113/2007, unitamente alle modifiche della disciplina del project financing sopra illustrate, non contiene una disciplina transitoria per le procedure avviate prima dell'entrata in vigore dello stesso e contemplanti il diritto di prelazione in parola nell'avviso indicativo di cui al citato art. 153.

Occorre pertanto individuare l'incidenza della normativa sopravvenuta nella dinamica del procedimento amministrativo.

A tal fine sembra opportuno, in primo luogo, rammentare che l'istituto in questione, finalizzato all'affidamento di una concessione di cui all'art. 143 del Codice, pur essendo una procedura unitaria, si articola in più fasi, prima fra queste la pubblicazione di un avviso da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 153, contenente l'indicazione degli interventi, tra quelli inclusi nella programmazione triennale, realizzabili con capitali privati e con indicazione dei criteri sulla base dei quali verranno comparate le proposte ricevute. Successivamente, prende avvio la fase della presentazione da parte dei promotori interessati di proposte relative alla realizzazione dei predetti interventi, seguita da quella di valutazione di queste ultime e, quindi, dall'indizione delle procedure ex art. 155, comma 1, lettere *a)* e *b)*, finalizzate all'aggiudicazione della concessione di cui al predetto art. 143.

Prima dell'entrata in vigore del dlgs. n. 113/2007 l'avviso doveva contenere anche l'indicazione del diritto di prelazione del promotore.

Ed invero, la questione del diritto intertemporale si era posta già all'indomani della introduzione del diritto di prelazione con la legge n. 166/2002, ancorché in quella situazione si trattava dell'inserimento nell'ordinamento di un nuovo diritto in capo ad un operatore economico.

Ed allora, l'Autorità, nella determinazione n. 27/2002, ha richiamato il «criterio intertemporale comunemente indicato dalla giurisprudenza (v. ad esempio Cons. Stato, V, 11 maggio 1998, n. 226; Cons. Stato, V, 14 aprile 2000, n. 2237; Cons. Stato, V, 22 settembre 2001, n. 4989), ... della vincolatività della *lex specialis* fissata con gli atti di gara, ancorché non coerente con lo *ius superveniens* eventualmente intervenuto dopo la loro emanazione (con la conseguenza di assoggettare il procedimento alla disciplina vigente all'epoca di pubblicazione del bando, e di considerare irrilevanti le modifiche normative intervenute successivamente a tale data)» e di «quello seguito in via interpretativa in occasione dell'entrata in vigore della cosiddetta «Merloni *ter*» (legge 18 novembre 1998, n. 415, e circolare del Ministero dei LL.PP., 22 dicembre 1999, n. 2100/UL) secondo cui, ed analogamente, le innovazioni normative intervenute si è inteso dovessero applicarsi esclusivamente ai bandi di gara pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, mentre le procedure di gara in corso erano da assoggettare alle previgenti regole, anche se il relativo iter si fosse protratto successivamente all'entrata in vigore della nuova legge». Criterio intertemporale che trova conferma nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il cui art. 232, comma 3, espressamente prevede l'applicabilità delle proprie norme sulle modalità di svolgimento delle pro-

cedure di gara relativamente alle procedure indette con bandi pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore.

Nella sopra citata determinazione n. 27/2002 l'Autorità, al fine di individuare la fase della peculiare procedura di project financing, in relazione alla quale può individuarsi il criterio temporale che consente il discrimine tra l'applicazione della vecchia e della nuova normativa [contemplante quest'ultima (legge n. 166/2002) l'introduzione del c.d. diritto di prelazione], ha precisato, peraltro, che tale non può ritenersi l'inserimento dell'intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici dell'amministrazione, la quale vale solo a rendere pubblica l'intenzione di riservare al finanziamento privato determinati interventi, mentre è più corretto ritenere «bando» quello pubblicato per la scelta di colui o coloro che competeranno con il promotore, quale atto che introduce una vera e propria procedura di gara. Come sopra rammentato, infatti, l'avviso indicativo è stato introdotto con la stessa legge n. 166/2002.

Ed è stato precisato che il carattere unitario della procedura di affidamento della concessione *de qua*, sebbene articolata in più fasi, comporta l'immodificabilità delle regole inizialmente poste fino al provvedimento conclusivo della aggiudicazione. Diversamente, infatti, verrebbero a mutare tutte quelle condizioni che hanno indotto alcuni soggetti giuridici alla partecipazione o meno alla gara e verrebbero, quindi, alterate le garanzie della trasparenza e della *par condicio.*

L'interpretazione dell'Autorità è stata poi confermata dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 5316 del 2005) che ha affermato che la norma sopravvenuta non incide solo su profili formali o procedurali, ma al contrario altera i termini sostanziali della gara, quei termini in base ai quali è stata formulata l'offerta. Di conseguenza, lo spostamento *in itinere* da parte dell'Amministrazione dell'angolazione valutativa dei propri interessi si tradurrebbe per il concorrente nella delusione delle aspettative giuridiche a lui ingenerate dalla normativa del bando.

Il Legislatore ha poi sancito tale principio per l'applicazione della disciplina contemplata dal Codice nell'art. 253, comma 1, ai sensi del quale «le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore ....».

4. Orbene, in relazione alla modifica introdotta dal secondo decreto correttivo, bisogna tenere conto che gli avvisi indicativi pubblicati prima del 1° agosto 2007, data di entrata in vigore della soppressione del diritto di prelazione, contenevano l'indicazione del diritto di prelazione. Inoltre, poiché la presentazione delle proposte era fissata dalla norma entro il 30 giugno, non può negarsi che quelle proposte sono state avanzate tenendo conto di tale privilegio per il promotore.

Del resto, come sopra illustrato, la legge 18 aprile 2005, n. 62 (recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004») modificando l'art. 37-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m., ha introdotto l'obbligo per l'Amministrazione di indicare nell'avviso i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa delle proposte pervenute. E l'attuale art. 153, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, dettato in sostituzione della predetta disposizione, dispone in conformità che «l'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'art. 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte».

Invero, con tale modifica normativa - trasfusa, come evidenziato, nel decreto legislativo n. 163/2006 - gli avvisi indicativi perdono la natura di mera pubblicità notizia dell'intenzione dell'Amministrazione di voler realizzare delle opere pubbliche ricorrendo al project financing, per assumere invece quella di veri e propri atti di avvio di un procedimento ad evidenza pubblica.

A ciò si aggiunga che l'avviso di cui all'art. 153 del Codice, poiché sostanzialmente assimilabile ad un bando di gara, deve essere tale anche con riferimento al regime di pubblicazione dello stesso.

Tale avviso, infatti, contiene una serie di indicazioni, come l'oggetto della proposta, il termine entro il quale quest'ultima deve essere presentata, i requisiti del potenziale promotore, la prefigurazione delle successive fasi della procedura in corso, i «vantaggi» che il promotore può conseguire — come il diritto di prelazione (nella previgente disciplina), il diritto al compenso (spese sostenute per l'elaborazione della proposta, ex art. 153, comma 1) e ad essere ritenuto aggiudicatario ove non sussistano altri concorrenti nelle successive fasi della procedura — nonché i criteri di valutazione delle proposte pervenute.

Caratteristiche queste che, si ribadisce, fanno dell'avviso *de quo* un atto assimilabile ad un bando di gara e che, nel contempo, segna l'avvio di un procedimento ad evidenza pubblica in senso stretto.

Infatti, pur se l'art. 153 del Codice (e già l'art. 37-*ter* legge n. 109/1994) non procedimentalizza espressamente l'attività di valutazione dell'amministrazione, tuttavia alle illustrate caratteristiche dell'avviso indicativo si collega la necessità che tale valutazione si svolga all'insegna dei criteri di *par condicio* e di trasparenza (richiesti per il corretto svolgimento delle procedure di gara), derivanti proprio dalla natura concorsuale di tale fase di scelta del promotore, quale attività volta a realizzare l'interesse pubblico alle migliori condizioni possibili per l'amministrazione aggiudicatrice.

Soprattutto, occorre evidenziare che la necessità che l'esame delle proposte sia preceduto dalla predeterminazione di specifici criteri per la valutazione dei vari profili rilevanti (ai fini della dichiarazione di rispondenza del progetto all'interesse pubblico) e che questi siano valutati con assegnazione di pesi e/o punteggi preventivamente individuati, nella sostanza si risolve in una forma di garanzia del corretto esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione nella relativa scelta.

Detto corretto esercizio, infatti, rimarrebbe privo di elementi di valutazione, ove non si facesse riferimento a criteri e parametri che, anche se non espressamente tipizzati dal legislatore con riguardo all'istituto della scelta del promotore, tuttavia costituiscono lo strumento più idoneo per conformare l'esercizio della discrezionalità nella scelta tra più proposte e, quindi, per realizzare l'interesse pubblico all'individuazione della migliore proposta.

Appare, dunque, evidente che nel senso sopra illustrato assume un ruolo preminente l'avviso di cui all'art. 153, quale momento nel quale vengono resi pubblici i progetti inseriti nel programma triennale dei lavori finanziabili con capitali privati ed i parametri ai quali l'Amministrazione si è vincolata e che dovrà quindi rispettare nella valutazione delle proposte pervenute.

Con la modifica apportata dalla legge n. 62/2005, il carattere unitario della procedura di project trova, quindi, il suo momento iniziale nella pubblicazione dell'avviso indicativo e ciò comporta l'applicazione delle regole proprie delle procedure ad evidenza pubblica già dalla sua pubblicazione ex art. 153.

5. D'altronde alcune pronunce della giurisprudenza hanno individuato una natura concorsuale nella selezione delle proposte di pubblico interesse, come tale sottoposta al rispetto dei principi di *par condicio* e di economicità e speditezza delle operazioni concorsuali, giungendo alla considerazione che l'esame comparativo delle proposte presentate dai diversi competitori deve essere necessariamente preceduto dalla predisposizione di positivi ed uniformi criteri di valutazione (TAR Liguria, II, 1° aprile 2005, n. 430).

Inoltre, l'illustrata interpretazione appare conforme all'orientamento della Corte di Giustizia (sentenza 20 ottobre 2005 causa C-264/03), secondo la quale all'avviso indicativo in parola va riconosciuta una valenza diversa da quella tipica di rendere pubblica l'intenzione di riservare al finanziamento privato determinati interventi, in quanto esso contiene in realtà i criteri atti a selezionare la proposta migliore presentata dai privati e, quindi, sostanzialmente è l'atto introduttivo di un confronto concorrenziale vero e proprio.

Pur con le sue peculiarità, dunque, anche la fase di scelta del promotore deve rispondere ai canoni procedimentali che connotano le vere e proprie gare.

Ne discende, come conseguenza logico-giuridica, che anche tale fase iniziale della procedura di project deve svolgersi all'insegna dei principi di *par condicio* e di trasparenza, cui è preordinata la previa individuazione di positivi ed uniformi criteri di valutazione.

Valutazione che, in ossequio ai predetti canoni (propri delle procedure di gara), deve essere affidata ad una commissione giudicatrice, le cui caratteristiche, i cui criteri di nomina e le relative modalità operative sono quelli indicati nell'art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006. Commissione alla quale è demandata, altresì, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 («requisiti del promotore») del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 in capo al promotore.

In tal modo, infatti, la valutazione delle proposte e dell'idoneità del promotore stesso si risolve in una forma di garanzia del corretto esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione in tale fase, finalizzata all'individuazione della migliore proposta.

Inoltre, poiché, come detto, l'avviso medesimo è da considerarsi il momento in cui prende avvio la procedura di selezione del contraente, esso dovrà riportare il codice di identificazione del procedimento (CIG) anche al fine del successivo pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della deliberazione 10 gennaio 2007 dell'Autorità medesima.

6. Alla luce di quanto sopra, dunque, può concludersi affermando che alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 153 del decreto legislativo n. 163/2006, con le caratteristiche sopra illustrate e quale atto che segna l'avvio della procedura di project financing, deve riconoscersi il momento di discrimine temporale tra l'applicazione della vecchia e della nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 113/2007, con particolare riferimento al diritto di prelazione in favore del promotore.

Conseguentemente, per le procedure i cui avvisi ex art. 153 siano stati pubblicati anteriormente all'entrata in vigore del suindicato decreto legislativo e contenenti espressamente la previsione del diritto di prelazione in favore del promotore, continuerà ad applicarsi il previgente assetto normativo contemplante tale diritto; al contrario, per le procedure i cui avvisi indicativi siano pubblicati successivamente al medesimo decreto, deve trovare applicazione la nuova disciplina, con esclusione del diritto di prelazione in favore del promotore stesso.

Conclusivamente, in base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

Ritiene che:

in materia di project financing, l'avviso di cui all'art. 153 del decreto legislativo n. 163/2006 è l'atto con cui l'amministrazione avvia una procedura concorsuale ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario;

per le procedure i cui avvisi indicativi siano stati pubblicati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 113/2007, contenenti espressamente la previsione del diritto di prelazione in favore del promotore, continua ad applicarsi il previgente assetto normativo contemplante tale diritto;

per le procedure i cui avvisi indicativi siano pubblicati successivamente al predetto decreto legislativo, trova applicazione la nuova disciplina con conseguente esclusione del diritto di prelazione in favore del promotore stesso.

Roma, 11 ottobre 2007

Il presidente: GIAMPAOLINO

Il relatore: BOTTO

07A09022

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 7 settembre 2007), **coordinato con la legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Norme in materia di ordinamenti scolastici

1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del *curriculum* arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. *Conseguentemente è richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono soppresse le parole: «, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989,».* La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti *a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a:* a) *individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale;* b) *sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.*

2. All'articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

«I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.».

3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, *è elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007,* per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, *pari ad euro 45.000.000 annui,* a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-*bis*»;

b) dopo il comma 4 *sono inseriti i seguenti:*

«4-*bis.* Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.».

*4-*ter. *L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti».*

5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, *in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e all'estero. Almeno uno dei membri deve provenire* dal mondo della scuola.». A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, *per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonché altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole.*

6. (Soppresso).

7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale si provvede mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 1, comma 4-*bis*, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «*nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie*» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge:

«Art. 130 *(Progetti formativi di tempo lungo)*. — 1. *(Omissis ...)*.

2. Le attività di tempo pieno, di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, alle seguenti condizioni:

a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

b) che l'orario settimanale, ivi compreso il «tempo-mensa», sia stabilito in quaranta ore;

c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128.

3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'art. 121.».

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

«Art. 22 *(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)*. — 1. *(Omissis ...)*.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Ammissione)*. — 1.-3. *(Omissis ...).*

4. *I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.* La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università):

«Art. 3 *(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni)*. — 1. *(Omissis ...).*

2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all'art. 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 *(Valutazione, scrutini ed esami)*. — 1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.

4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato*, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4*-bis.

4-bis. *Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.*

4-ter. *L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti».*

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.

7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53), come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Comitato di indirizzo)*. — 1. *Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e all'estero. Almeno uno dei membri deve provenire dal mondo della scuola.* La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle carat-

teristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'art. 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'art. 2, comma 1, lettera *e)*, ultimo periodo, della medesima legge. L'art. 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.».

— Si riporta il testo dell'art. 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»:

«Art. 91 *(Asili nido nei luoghi di lavoro).* — 1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:

a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;

b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell'opera;

c) stima del costo di esecuzione dell'opera.

3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:

a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;

c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

5. Per l'anno 2003, nell'àmbito delle risorse stanziate sul fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'art. 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto fondo di rotazione nell'àmbito del menzionato fondo nazionale per le politiche sociali.

6. Il comma 6 dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4-*bis*, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), come modificato dalla presente legge:

«4-*bis.* Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio *nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie* si applica l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. *Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.».*

Art. 2.

Norme urgenti in materia di personale scolastico

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 503:

01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b)*,* c)*,* d) *ed* e)*, è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale»;*

02) il comma 2 è abrogato;

1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: «in conformità del parere» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere»; le parole: «salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento.»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis.* Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5»;

b) all'articolo 506:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto.»;

c) *l'articolo 468 è sostituito dal seguente:*

«Art. 468 (Trasferimento per incompatibilità ambientale). — 1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti, lesivi della dignità delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei princìpi costituzionali e del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalità previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto».

c-bis) *all'articolo 469:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorità e raggiungibilità».

2. Il disposto dell'articolo 503, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, n. 2), non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti scolastici provvedono *direttamente* al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui

all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente, *fermo restando che tale modalità di conferimento delle supplenze si applica* nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587. *Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego.*

4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo sono annullate.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e *che si trova in congedo di maternità ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché alle indennità di cui all'articolo 24 del medesimo testo unico*, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi complessivi di euro 66 milioni per l'anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall'anno 2008, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui al presente comma è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 503, 506, 469 e 587 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge:

«Art. 503 *(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione)*. — 1. *Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 492, comma 2, lettere* b), c), d) *ed* e), *è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.*

2. *(abrogato).*

3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura.

4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione *acquisito il parere* del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, *nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento. Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento.*

*5-*bis. *Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5.».*

«Art. 506 *(Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale)*. — 1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione.

4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto.

5. La sospensione è disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione così disposta cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo è determinato ai sensi del comma 2.».

«Art. 469 *(Organi competenti). — 1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento.*

2. (Abrogato).

3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorità e raggiungibilità.».

«Art. 587 *(Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro).* — 1. Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581.».

— Si riporta il testo dell'art. 9-*bis*, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 *(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale)* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«Art. 9-*bis (Disposizioni in materia di collocamento). — 1. (Omissis).*

2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.».

— Si riporta il testo dell'art. 4-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 *(Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144):*

«Art. 4-*bis (Modalità di assunzione e adempimenti successivi). — 1.-4. (Omissis).*

5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui àmbito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

a) proroga del termine inizialmente fissato;

b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;

e-bis) trasferimento del lavoratore;

e-ter) distacco del lavoratore;

e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;

e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.».

— Si riporta il testo dell'art. 21, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 *(Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati)*, come sostituito dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297:

«Art. 21. I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 *(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)*:

«Art. 24 *(Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico).* — 1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 54, comma 3, lettere *b)* e *c)*, che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.

2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.

5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.

6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*»:

«129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.».

Art. 3.

Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori

1. Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui *all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204*, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*bis. La qualità dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle università a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sottoposta dopo tre anni dalla data di assunzione alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell'università e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all'università interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione è ripetuta dopo ulteriori tre anni.*

Riferimenti normativi.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 648, 650, 651 e 652 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)*:

«648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.».

«650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

«651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca svolta.».

«652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 *(Interventi correttivi di finanza pubblica)*:

«Art. 5 *(Università)*. — 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 *(Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59)*:

«Art. 7 *(Competenze del MURST)*. — 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osser-

vatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1º gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) (omissis);

b) nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2, le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

c) (omissis);

d) nelle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

e) (omissis);

f) il comma 3 dell'art. 2 è soppresso;

g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'art. 3 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da «il quale» fino a «richiesta» sono soppresse;

i) l'art. 11 è soppresso.

5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo parere» fino a «n. 59» sono soppresse.

6. È abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST.

7. È abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera *e)* del comma 4.

8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'art. 4, comma 3, lettera *a)*, non si applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale può essere ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica.

9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *d)*, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266 del 1997.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 *(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:

«Art. 2. — *(Omissis ...).*

138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.».

Art. 3-*bis*.

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

07A09218

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 ottobre 2007, n. **31.**

Decreto n. 293 del 9 ottobre 2006: ulteriori disposizioni applicative per effettuare i versamenti nelle tesorerie statali.

Alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei Conti

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Ai titolari di conti correnti e contabilità speciali di tesoreria

Alla Banca d'Italia

All'Associazione Bancaria Italiana

All'Unione delle province italiane

All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia

A Poste Italiane S.p.a.

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

Agli Uffici Centrali di Bilancio

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

In sede di applicazione della circolare n. 20 dell'8 maggio 2007, esplicativa del regolamento che ha introdotto il bonifico quale strumento per effettuare i versamenti in Tesoreria, sono emersi dubbi interpretativi e alcune problematiche, per cui si ritiene necessario fornire le seguenti ulteriori indicazioni:

a) soggetti che possono utilizzare il bonifico:

possono utilizzare il bonifico per versare somme al bilancio dello Stato o a favore di conti di tesoreria, soltanto i soggetti indicati nella circolare n. 29 dell'8 maggio 2007, dai quali devono intendersi escluse le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che dispongono i predetti versamenti con titoli di spesa;

b) codice versante:

il codice versante non deve essere confuso con la causale di versamento, in quanto rappresenta una informazione aggiuntiva composta da 10 caratteri, da indicare nell'apposito campo informativo del bonifico, secondo il criterio posizionale previsto dalla predetta circolare 20. Al momento, il codice versante può essere utilizzato:

1) dagli Enti che versano all'INPDAP, per individuare, con i codici alfanumerici forniti dall'Ente stesso, la cassa di previdenza di destinazione, la causale di versamento ed il periodo di riferimento;

2) dai debitori dello Stato per i versamenti di entrate erariali, nei casi in cui è prevista l'indicazione del codice versante (debitori codificati, agenti contabili, ecc.). Per le entrate erariali prenotate nei registri contabili, destinate ad affluire al capo X, nei casi in cui è prevista l'indicazione del codice versante, le Ragionerie provinciali dello Stato devono integrare con tale indicazione gli eventuali versamenti che ne siano privi;

c) bonifici disposti fuori del territorio nazionale:

non è possibile disporre bonifici dall'estero direttamente a favore del bilancio dello Stato o di conti di tesoreria, in quanto per detti versamenti al momento sono previste le seguenti modalità:

1) area UEM: nell'area UEM il bonifico deve essere veicolato tramite la procedura target a favore della tesoreria centrale dello Stato con le seguenti coordinate:

Banca: Banca d'Italia;

Codice BIC: BITA IT RR XXX;

Conto: 350;

IBAN: IT87 N010 0003 2040 0000 0000 350.

indicando nella causale l'IBAN del conto di tesoreria con il relativo intestatario, o l'IBAN del capitolo di bilancio cui le somme devono essere accreditate;

2) area extra UEM: i versamenti da Paesi extra UEM devono continuare ad essere effettuati con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 15 dicembre 2001 e decreti attuativi.

Infine, poiché dal monitoraggio dei versamenti effettuati con bonifico si è rilevato che molti di essi non sono andati a buon fine per la non precisa indicazione del codice IBAN, è indispensabile, per la corretta finalizzazione delle somme, che nella disposizione di bonifico vengano indicate le coordinate bancarie, in formato IBAN, del conto di tesoreria o del capitolo di bilancio di destinazione.

I codici IBAN sono reperibili sul sito internet della ragioneria generale dello Stato all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it : per i capitoli di bilancio, sotto la voce Gestione del Bilancio, in allegato al quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato e, per i conti di tesoreria, sotto la voce Tesoreria telematica, in allegato alla circolare 20 dell'8 maggio 2007.

Roma, 17 ottobre 2007

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A09085

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina del prefetto dott. Gennaro Monaco a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 28 settembre 2007, il prefetto dott. Gennaro Monaco è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività inerenti il fenomeno delle persone scomparse, fino al 30 luglio 2008.

07A09015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 ottobre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4166
Yen	161,40
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,215
Corona danese	7,4549
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69750
Fiorino ungherese	253,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7014
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6888
Nuovo leu romeno	3,3980
Corona svedese	9,2145
Corona slovacca	33,693
Franco svizzero	1,6650
Corona islandese	87,60
Corona norvegese	7,7335
Kuna croata	7,3476
Rublo russo	35,3360
Nuova lira turca	1,7628
Dollaro australiano	1,6120
Dollaro canadese	1,3866
Yuan cinese	10,6367
Dollaro di Hong Kong	10,9798
Rupia indonesiana	12940,64
Won sudcoreano	1299,09
Ringgit malese	4,7803
Dollaro neozelandese	1,9136
Peso filippino	62,472
Dollaro di Singapore	2,0778
Baht tailandese	44,608
Rand sudafricano	9,7485

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A09201

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Duramune Pi+L»

Decreto n. 48 del 10 ottobre 2007

Procedura decentrata n. UK/V/0005/001/DC - specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DURAMUNE Pi+L.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 00278930490.

Produttore: Officina Fort Dodge Animal Health con sede in Charles City, Iowa (USA), e officina Fort Dodge Laboratories Ireland con sede in Sligo (Irlanda) responsabile anche del rilascio dei lotti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 fiale da 1 dose + 10 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103815015;

25 fiale da 1 dose + 25 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103815027;

50 fiale da 1 dose + 50 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103815039;

100 fiale da 1 dose + 100 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103815041.

Composizione: per 1 ml dose.

Frazione liofilizzata:

principi attivi: virus della parainfluenza canina, ceppo FDL $10^{5.1}$ TC a $10^{7.4}$ $TCID_{50}$ ($TCID_{50}$ =50% dose infettante in colture di tessuto);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Frazione liquida diluente:

principi attivi: leptospira interrogans bacterio inattivato (OMC) sierogruppo canicola sierovariante canicola: potenza in accordo con F.E.*, sierogruppo icterohaemorrhagiae sierovariante icterohaemorrhagiae potenza in accordo con F.E* (* hamster 80% di dose protettiva secondo la Farmacopea europea);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Adiuvante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei cani al fine di ridurre i segni clinici dovuti all'infezione da virus della parainfluenza del cane e ridurre l'eliminazione virale dei virus della parainfluenza del cane; e per prevenire la mortalità e ridurre i segni clinici dovuti a Leptospira interrogans, sierogruppi canicola e icterohaemorrhagiae.

Validità: 12 mesi - Il vaccino ricostituito deve essere usato immediatamente.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

07A09083

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Seponver»

Provvedimento n. 219 del 2 ottobre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario SEPONVER sospensione per uso orale al 5% per ovini, nella confezione:

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102597010.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via M. Buonarroti, 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto: variazione tipo II in deroga: introduzione di un confezionamento secondario.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo II concernente l'introduzione di un nuovo elemento di confezionamento secondario consistente in una scatola di cartone che contiene il flacone della confezione già autorizzata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09082

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobivac Rabbia».

Provvedimento n. 220 del 2 ottobre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBIVAC RABBIA, nelle confezioni:

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101910014;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101910026;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101910053.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un conservante e sostituzione di un eccipiente con un altro comparabile e, consequenziali:

rinuncia all'impiego nelle specie da reddito;

modifica del regime di dispensazione.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto e limitatamente alle confezioni monodose, concernente l'aggiunta di un conservante (tiomersale) e la sostituzione dell'eccipiente tampone glicina con l'eccipiente tampone fosfato (disodio fosfato diidrato e sodio di idrogeno fosfato diidrato).

Il periodo di validità del medicinale suddetto rimane invariato. Si autorizzano altresì le variazioni consequenziali concernenti:

eliminazione delle specie da reddito (bovini, pecore, capre e cavalli). Pertanto la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica suddetta è ora destinata a: cani, gatti, volpi e furetti;

modifica del regime di dispensazione, da: «ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile» a: «ricetta medico- veterinaria in copia semplice ripetibile».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09081

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diluente Poulvac Marek»

Provvedimento n. 221 del 4 ottobre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario DILUENTE POULVAC MAREK, nelle confezioni:

10 flaconi da 200 ml - A.I.C. n. 102904012;

10 flaconi da 400 ml - A.I.C. n. 102904024;

10 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 102904036;

sacca in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 102904048;

sacca in PVC da 400 ml - A.I.C. n. 102904051;

sacca in PVC da 800 ml - A.I.C. n. 102904063;

sacca in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 102904075.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione tipo I: modifica (soppressione) di qualsiasi sito di produzione, controllo e rilascio lotti.

È autorizzata, la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, limitatamente alle confezioni sacca in PVC, concernente l'eliminazione dai siti produttivi autorizzati per la fabbricazione del prodotto finito l'officina di seguito indicata: Haemonetics Corporation - 155 Medical Sciences Drive Union - South Carolina.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09080

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxyprex» 100 mg/ml

Provvedimento n. 222 del 4 ottobre 2007

Medicinale per uso veterinario DOXYPREX 100 mg/ml.

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103814012;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103814024;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103814036;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103814048.

Titolare A.I.C: Invesa - Industrial Veterinaria S.A. con sede in c/Esmeralda 19 - 08950 Esplugues De Llobregat - Barcellona - Spagna.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati - Decisione della Commissione europea del 22 maggio 2007 - ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il sommario delle caratteristiche del prodotto al punto 4.2 è modificato come di seguito riportato:

4.2 Indicazione terapeutiche:

«Per il trattamento e la prevenzione della sindrome respiratoria suina causata da Pasteurella multocida e da Bordetella bronchiseptica, sensibile alla doxiciclina, quando è stata diagnosticata nel gruppo.».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09079

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Domosedan», «Antisedan», «Domitor».

Provvedimenti nn. 223 - 224 - 225 del 4 ottobre 2007

Specialità medicinali per uso veterinario:

«DOMOSEDAN»:

confezioni:

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 100102019;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100102021;

«ANTISEDAN»:

confezione: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100104013;

«DOMITOR»:

confezione: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100103011.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation con sede in Espoo (Finlandia) Orionintie 1, rappresentata in Italia dalla ditta Pfizer Italia S.r.l., Borgo San Michele (Latina), SS 156 Km. 50 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

1) variazione tipo 1A, n. 1 - modifica nome e indirizzo del titolare dell'A.I.C.;

2) variazione tipo 1A, n. 5 - modifica nome e indirizzo del produttore del prodotto finito.

Si autorizza, per le specialità medicinali sopra indicate, la modifica del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del nome e indirizzo del produttore del prodotto finito che è ora il seguente: Orion Corporation - Orionintie 1 - 02200 Espoo - Finlandia.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09078

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla società «Bio S.p.a.», già «Magazzini Generali Lombardi S.p.a.», in Lungavilla, a gestire il magazzino generale sito in Lungavilla.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 2007 alla società «Bio S.p.a.», già «Magazzini Generali Lombardi S.p.a.», con sede legale in Lungavilla (Pavia), via Roma n. 89, sono confermate le autorizzazioni amministrative a gestire il magazzino generale sito in Lungavilla (Pavia), via Roma n. 89.

07A09003

AGENZIA DEL TERRITORIO

Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto

In relazione a quanto previsto dal comma 36, dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dal comma 339, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, a seguito di specifici accertamenti, sono state costituite liste di particelle iscritte al Catasto terreni interessate da fabbricati presenti sul territorio ma che non risultano dichiarati al catasto. Nell'elenco i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi di tali particelle, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, comprensivi dell'eventuale data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e sul sito internet della stessa agenzia, alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it/

Tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione in catasto, mediante la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti.

Foggia	ACCADIA	A015	Genova	CARASCO	B726
Foggia	ALBERONA	A150	Genova	CASARZA LIGURE	B939
Foggia	ANZANO DI PUGLIA	A320	Genova	CASELLA	B956
Foggia	APRICENA	A339	Genova	CASTIGLIONE CHIAVARESE	C302
Foggia	ASCOLI SATRIANO	A463	Genova	CERANESI	C481
Foggia	BICCARI	A854	Genova	CHIAVARI	C621
Foggia	BOVINO	B104	Genova	CICAGNA	C673
Foggia	CAGNANO VARANO	B357	Genova	COGOLETO	C823
Foggia	CANDELA	B584	Genova	COGORNO	C826
Foggia	CARAPELLE	B724	Genova	COREGLIA LIGURE	C995
Foggia	CARLANTINO	B784	Genova	CROCEFIESCHI	D175
Foggia	CARPINO	B829	Genova	DAVAGNA	D255
Foggia	CASALNUOVO MONTEROTARO	B904	Genova	FASCIA	D509
Foggia	CASALVECCHIO DI PUGLIA	B917	Genova	FAVALE DI MALVARO	D512
Foggia	CASTELLUCCIO DEI SAURI	C198	Genova	FONTANIGORDA	D677
Foggia	CASTELLUCCIO V MAGGIORE	C202	Genova	GENOVA	D969
Foggia	CASTELNUOVO DI DAUNIA	C222	Genova	GORRETO	E109
Foggia	CELENZA VALFORTORE	C429	Genova	ISOLA DEL CANTONE	E341
Foggia	CELLE SAN VITO	C442	Genova	LAVAGNA	E488
Foggia	CERIGNOLA	C514	Genova	LEIVI	E519
Foggia	CHIEUTI	C633	Genova	LORSICA	E695
Foggia	DELICETO	D269	Genova	LUMARZO	E737
Foggia	FAETO	D459	Genova	MASONE	F020
Foggia	FOGGIA	D643	Genova	MELE	F098
Foggia	ISCHITELLA	E332	Genova	MEZZANEGO	F173
Foggia	LESINA	E549	Genova	MIGNANEGO	F202
Foggia	LUCERA	E716	Genova	MOCONESI	F256
Foggia	MANFREDONIA	E885	Genova	MONEGLIA	F354
Foggia	MATTINATA	F059	Genova	MONTEBRUNO	F445
Foggia	MONTE SANT ANGELO	F631	Genova	MONTOGGIO	F682
Foggia	MONTELEONE DI PUGLIA	F538	Genova	NE	F858
Foggia	MOTTA MONTECORVINO	F777	Genova	NEIRONE	F862
Foggia	ORSARA DI PUGLIA	G125	Genova	ORERO	G093
Foggia	ORTA NOVA	G131	Genova	PIEVE LIGURE	G646
Foggia	PANNI	G312	Genova	PORTOFINO	G913
Foggia	PESCHICI	G487	Genova	PROPATA	H073
Foggia	PIETRAMONTECORVINO	G604	Genova	RAPALLO	H183
Foggia	POGGIO IMPERIALE	G761	Genova	RECCO	H212
Foggia	RIGNANO GARGANICO	H287	Genova	REZZOAGLIO	H258
Foggia	ROCCHETTA SANT`ANTONIO	H467	Genova	RONCO SCRIVIA	H536
Foggia	RODI GARGANICO	H480	Genova	RONDANINA	H546
Foggia	ROSETO VALFORTORE	H568	Genova	ROSSIGLIONE	H581
Foggia	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	H839	Genova	ROVEGNO	H599
Foggia	SAN GIOVANNI ROTONDO	H926	Genova	SAN COLOMBANO CERTENOLI	H802
Foggia	SAN MARCO IN LAMIS	H985	Genova	SANT`OLCESE	I346
Foggia	SAN MARCO LA CATOLA	H986	Genova	SANTA MARGHERITA LIGURE	I225
Foggia	SAN PAOLO DI CIVITATE	I072	Genova	SANTO STEFANO D`AVETO	I368
Foggia	SAN SEVERO	I158	Genova	SAVIGNONE	I475
Foggia	SANNICANDRO GARGANICO	I054	Genova	SERRA RICCO`	I640
Foggia	SANT`AGATA DI PUGLIA	I193	Genova	SESTRI LEVANTE	I693
Foggia	SERRACAPRIOLA	I641	Genova	SORI	I852
Foggia	STORNARA	I962	Genova	TIGLIETO	L167
Foggia	STORNARELLA	I963	Genova	TORRIGLIA	L298
Foggia	TORREMAGGIORE	L273	Genova	TRIBOGNA	L416
Foggia	TRINITAPOLI	B915	Genova	USCIO	L507
Foggia	TROIA	L447	Genova	VALBREVENNA	L546
Foggia	VICO DEL GARGANO	L842	Genova	VOBBIA	M105
Foggia	VIESTE	L858	Genova	ZOAGLI	M182
Foggia	VOLTURARA APPULA	M131	Latina	BASSIANO	A707
Foggia	VOLTURINO	M132	Latina	CAMPODIMELE	B527
Genova	ARENZANO	A388	Latina	FONDI	D662
Genova	AVEGNO	A506	Latina	GAETA	D843
Genova	BARGAGLI	A658	Latina	MAENZA	E798
Genova	BOGLIASCO	A922	Latina	MONTE SAN BIAGIO	F616
Genova	BORZONASCA	B067	Latina	NORMA	F937
Genova	BUSALLA	B282	Latina	PONZA	G871
Genova	CAMOGLI	B490	Latina	PRIVERNO	G698
Genova	CAMPO LIGURE	B538	Latina	PROSSEDI	H076
Genova	CAMPOMORONE	B551	Latina	ROCCAGORGA	H413

Latina	ROCCASECCA DEI VOLSCI	H444
Latina	SERMONETA	I634
Latina	SEZZE	I712
Latina	TERRACINA	L120
Latina	VENTOTENE	L742
Lecce	ACQUARICA DEL CAPO	A042
Lecce	ALESSANO	A184
Lecce	ALEZIO	A185
Lecce	ALLISTE	A208
Lecce	ANDRANO	A281
Lecce	ARADEO	A350
Lecce	ARNESANO	A425
Lecce	BAGNOLO DEL SALENTO	A572
Lecce	BOTRUGNO	B086
Lecce	CALIMERA	B413
Lecce	CAMPI SALENTINA	B506
Lecce	CANNOLE	B616
Lecce	CAPRARICA DI LECCE	B690
Lecce	CARMIANO	B792
Lecce	CARPIGNANO SALENTINO	B822
Lecce	CASARANO	B936
Lecce	CASTRI DI LECCE	C334
Lecce	CASTRIGNANO DE` GRECI	C335
Lecce	CASTRIGNANO DEL CAPO	C336
Lecce	CASTRO	M261
Lecce	CAVALLINO	C377
Lecce	COLLEPASSO	C865
Lecce	COPERTINO	C978
Lecce	CORIGLIANO D`OTRANTO	D006
Lecce	CORSANO	D044
Lecce	CURSI	D223
Lecce	CUTROFIANO	D237
Lecce	DISO	D305
Lecce	GAGLIANO DEL CAPO	D851
Lecce	GALATINA	D862
Lecce	GALATONE	D863
Lecce	GALLIPOLI	D883
Lecce	GIUGGIANELLO	E053
Lecce	GIURDIGNANO	E061
Lecce	GUAGNANO	E227
Lecce	LEQUILE	E538
Lecce	LEVERANO	E563
Lecce	LIZZANELLO	E629
Lecce	MAGLIE	E815
Lecce	MARTANO	E979
Lecce	MARTIGNANO	E984
Lecce	MATINO	F054
Lecce	MELENDUGNO	F101
Lecce	MELISSANO	F109
Lecce	MELPIGNANO	F117
Lecce	MIGGIANO	F194
Lecce	MINERVINO DI LECCE	F221
Lecce	MONTERONI DI LECCE	F604
Lecce	MONTESANO SALENTINO	F623
Lecce	MORCIANO DI LEUCA	F716
Lecce	MURO LECCESE	F816
Lecce	NARDO`	F842
Lecce	NEVIANO	F881
Lecce	NOCIGLIA	F916
Lecce	NOVOLI	F970
Lecce	ORTELLE	G136
Lecce	PALMARIGGI	G285
Lecce	PARABITA	G325
Lecce	PATU`	G378
Lecce	POGGIARDO	G751
Lecce	PORTO CESAREO	M263
Lecce	PRESICCE	H047
Lecce	RACALE	H147
Lecce	RUFFANO	H632
Lecce	SALICE SALENTINO	H708
Lecce	SALVE	H729
Lecce	SAN CASSIANO	M264
Lecce	SAN CESARIO DI LECCE	H793
Lecce	SAN DONATO DI LECCE	H826
Lecce	SAN PIETRO IN LAMA	I115
Lecce	SANARICA	H757
Lecce	SANNICOLA	I059
Lecce	SANTA CESAREA TERME	I172
Lecce	SCORRANO	I549
Lecce	SECLI`	I559
Lecce	SOGLIANO CAVOUR	I780
Lecce	SOLETO	I800
Lecce	SPECCHIA	I887
Lecce	SPONGANO	I923
Lecce	SQUINZANO	I930
Lecce	STERNATIA	I950
Lecce	SUPERSANO	L008
Lecce	SURANO	L010
Lecce	SURBO	L011
Lecce	TAURISANO	L064
Lecce	TAVIANO	L074
Lecce	TIGGIANO	L166
Lecce	TREPUZZI	L383
Lecce	TRICASE	L419
Lecce	TUGLIE	L462
Lecce	UGENTO	L484
Lecce	UGGIANO LA CHIESA	L485
Lecce	VEGLIE	L711
Lecce	VERNOLE	L776
Lecce	ZOLLINO	M187
Lodi	ABBADIA CERRETO	A004
Lodi	BERTONICO	A811
Lodi	BOFFALORA D`ADDA	A919
Lodi	BORGHETTO LODIGIANO	A995
Lodi	BORGO SAN GIOVANNI	B017
Lodi	BREMBIO	B141
Lodi	CAMAIRAGO	B456
Lodi	CASALETTO LODIGIANO	B887
Lodi	CASALMAIOCCO	B899
Lodi	CASALPUSTERLENGO	B910
Lodi	CASELLE LANDI	B961
Lodi	CASELLE LURANI	B958
Lodi	CASTELNUOVO BOCCA ADDA	C228
Lodi	CASTIGLIONE D`ADDA	C304
Lodi	CASTIRAGA VIDARDO	C329
Lodi	CAVACURTA	C362
Lodi	CAVENAGO D`ADDA	C394
Lodi	CERVIGNANO D`ADDA	C555
Lodi	CODOGNO	C816
Lodi	COMAZZO	C917
Lodi	CORNEGLIANO LAUDENSE	D021
Lodi	CORNO GIOVINE	D028
Lodi	CORTE PALASIO	D068
Lodi	CRESPIATICA	D159
Lodi	FOMBIO	D660
Lodi	GALGAGNANO	D868
Lodi	GRAFFIGNANA	E127
Lodi	GUARDAMIGLIO	E238
Lodi	LIVRAGA	E627
Lodi	LODI	E648
Lodi	LODI VECCHIO	E651
Lodi	MACCASTORNA	E777
Lodi	MAIRAGO	E840
Lodi	MALEO	E852
Lodi	MARUDO	E994
Lodi	MASSALENGO	F028
Lodi	MELETI	F102
Lodi	MERLINO	F149

Lodi	MONTANASO LOMBARDO	F423
Lodi	MULAZZANO	F801
Lodi	ORIO LITTA	G107
Lodi	OSPEDALETTO LODIGIANO	G166
Lodi	OSSAGO LODIGIANO	G171
Lodi	PIEVE FISSIRAGA	G096
Lodi	SALERANO SUL LAMBRO	H701
Lodi	SAN FIORANO	H844
Lodi	SAN MARTINO IN STRADA	I012
Lodi	SAN ROCCO AL PORTO	I140
Lodi	SANT`ANGELO LODIGIANO	I274
Lodi	SANTO STEFANO LODIGIANO	I362
Lodi	SECUGNAGO	I561
Lodi	SENNA LODIGIANA	I612
Lodi	SOMAGLIA	I815
Lodi	SORDIO	I848
Lodi	TAVAZZANO VILLAVESCO	F260
Lodi	TERRANOVA PASSERINI	L125
Lodi	TURANO LODIGIANO	L469
Lodi	VALERA FRATTA	L572
Lodi	VILLANOVA DEL SILLARO	L977
Lodi	ZELO BUON PERSICO	M158
Padova	ABANO TERME	A001
Padova	AGNA	A075
Padova	ALBIGNASEGO	A161
Padova	ANGUILLARA VENETA	A296
Padova	ARQUA` PETRARCA	A434
Padova	ARRE	A438
Padova	ARZERGRANDE	A458
Padova	BAGNOLI DI SOPRA	A568
Padova	BAONE	A613
Padova	BARBONA	A637
Padova	BATTAGLIA TERME	A714
Padova	BOARA PISANI	A906
Padova	BOVOLENTA	B106
Padova	BRUGINE	B213
Padova	CADONEGHE	B345
Padova	CAMPO SAN MARTINO	B564
Padova	CAMPODORO	B531
Padova	CAMPOSAMPIERO	B563
Padova	CANDIANA	B589
Padova	CARCERI	B749
Padova	CARMIGNANO DI BRENTA	B795
Padova	CARTURA	B848
Padova	CASALE DI SCODOSIA	B877
Padova	CASALSERUGO	B912
Padova	CASTELBALDO	C057
Padova	CERVARESE SANTA CROCE	C544
Padova	CINTO EUGANEO	C713
Padova	CITTADELLA	C743
Padova	CODEVIGO	C812
Padova	CONSELVE	C964
Padova	CORREZZOLA	D040
Padova	CURTAROLO	D226
Padova	ESTE	D442
Padova	FONTANIVA	D679
Padova	GALZIGNANO TERME	D889
Padova	GAZZO	D956
Padova	GRANTORTO	E145
Padova	GRANZE	E146
Padova	LEGNARO	E515
Padova	LIMENA	E592
Padova	LOREGGIA	E684
Padova	LOZZO ATESTINO	E709
Padova	MASERA` DI PADOVA	F011
Padova	MASI	F013
Padova	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	F091
Padova	MEGLIADINO SAN VITALE	F092
Padova	MERLARA	F148
Padova	MESTRINO	F161
Padova	MONSELICE	F382
Padova	MONTAGNANA	F394
Padova	MONTEGROTTO TERME	F529
Padova	NOVENTA PADOVANA	F962
Padova	OSPEDALETTO EUGANEO	G167
Padova	PADOVA	G224
Padova	PERNUMIA	G461
Padova	PIACENZA D`ADIGE	G534
Padova	PIAZZOLA SUL BRENTA	G587
Padova	PIOMBINO DESE	G688
Padova	PIOVE DI SACCO	G693
Padova	POLVERARA	G802
Padova	PONSO	G823
Padova	PONTE SAN NICOLO`	G855
Padova	PONTELONGO	G850
Padova	POZZONOVO	G963
Padova	ROVOLON	H622
Padova	RUBANO	H625
Padova	S ANGELO D PIOVE D SACC	I275
Padova	S MARGHERITA D`ADIGE	I226
Padova	SACCOLONGO	H655
Padova	SALETTO	H705
Padova	SAN GIORGIO IN BOSCO	H897
Padova	SAN PIETRO IN GU	I107
Padova	SAN PIETRO VIMINARIO	I120
Padova	SANT`ELENA	I319
Padova	SANT`URBANO	I375
Padova	SANTA GIUSTINA IN COLLE	I207
Padova	SAONARA	I418
Padova	SELVAZZANO DENTRO	I595
Padova	SOLESINO	I799
Padova	STANGHELLA	I938
Padova	TEOLO	L100
Padova	TERRASSA PADOVANA	L132
Padova	TOMBOLO	L199
Padova	TORREGLIA	L270
Padova	TREBASELEGHE	L349
Padova	TRIBANO	L414
Padova	URBANA	L497
Padova	VEGGIANO	L710
Padova	VESCOVANA	L805
Padova	VIGHIZZOLO D`ESTE	L878
Padova	VIGODARZERE	L892
Padova	VIGONZA	L900
Padova	VILLA DEL CONTE	L934
Padova	VILLA ESTENSE	L937
Padova	VILLAFRANCA PADOVANA	L947
Padova	VO	M103
Reggio Emilia	ALBINEA	A162
Reggio Emilia	BAGNOLO IN PIANO	A573
Reggio Emilia	BAISO	A586
Reggio Emilia	BIBBIANO	A850
Reggio Emilia	BORETTO	A988
Reggio Emilia	BRESCELLO	B156
Reggio Emilia	BUSANA	B283
Reggio Emilia	CADELBOSCO DI SOPRA	B328
Reggio Emilia	CAMPAGNOLA EMILIA	B499
Reggio Emilia	CAMPEGINE	B502
Reggio Emilia	CARPINETI	B825
Reggio Emilia	CASALGRANDE	B893
Reggio Emilia	CASINA	B967
Reggio Emilia	CASTELLARANO	C141
Reggio Emilia	CASTELNOVO DI SOTTO	C218
Reggio Emilia	CASTELNOVO NEI MONTI	C219
Reggio Emilia	CAVRIAGO	C405
Reggio Emilia	CIANO D`ENZA	C669
Reggio Emilia	COLLAGNA	C840
Reggio Emilia	CORREGGIO	D037

Reggio Emilia	FABBRICO	D450
Reggio Emilia	GATTATICO	D934
Reggio Emilia	GUALTIERI	E232
Reggio Emilia	GUASTALLA	E253
Reggio Emilia	LIGONCHIO	E585
Reggio Emilia	LUZZARA	E772
Reggio Emilia	MONTECCHIO EMILIA	F463
Reggio Emilia	NOVELLARA	F960
Reggio Emilia	POVIGLIO	G947
Reggio Emilia	QUATTRO CASTELLA	H122
Reggio Emilia	RAMISETO	G654
Reggio Emilia	REGGIO NELL`EMILIA	H223
Reggio Emilia	REGGIOLO	H225
Reggio Emilia	RIO SALICETO	H298
Reggio Emilia	ROLO	H500
Reggio Emilia	RUBIERA	H628
Reggio Emilia	SAN MARTINO IN RIO	I011
Reggio Emilia	SAN POLO D`ENZA	I123
Reggio Emilia	SANT`ILARIO D`ENZA	I342
Reggio Emilia	SCANDIANO	I496
Reggio Emilia	TOANO	L184
Reggio Emilia	VETTO D ENZA	L815
Reggio Emilia	VEZZANO SUL CROSTOLO	L820
Reggio Emilia	VIANO	L831
Reggio Emilia	VILLA MINOZZO	L969
Rieti	ACCUMOLI	A019
Rieti	AMATRICE	A258
Rieti	ANTRODOCO	A315
Rieti	ASCREA	A464
Rieti	BELMONTE IN SABINA	A765
Rieti	BORBONA	A981
Rieti	BORGO VELINO	A996
Rieti	BORGOROSE	B008
Rieti	CANTALICE	B627
Rieti	CANTALUPO IN SABINA	B631
Rieti	CASAPROTA	B934
Rieti	CASPERIA	A472
Rieti	CASTEL DI TORA	C098
Rieti	CASTEL SANT ANGELO	C268
Rieti	CASTELNUOVO DI FARFA	C224
Rieti	CITTADUCALE	C746
Rieti	CITTAREALE	C749
Rieti	COLLALTO SABINO	C841
Rieti	COLLE DI TORA	C857
Rieti	COLLEGIOVE	C859
Rieti	COLLEVECCHIO	C876
Rieti	COLLI SUL VELINO	C880
Rieti	CONCERVIANO	C946
Rieti	CONFIGNI	C959
Rieti	CONTIGLIANO	C969
Rieti	COTTANELLO	D124
Rieti	FARA IN SABINA	D493
Rieti	FIAMIGNANO	D560
Rieti	FORANO	D689
Rieti	FRASSO SABINO	D785
Rieti	GRECCIO	E160
Rieti	LABRO	E393
Rieti	LEONESSA	E535
Rieti	LONGONE SABINO	E681
Rieti	MAGLIANO SABINA	E812
Rieti	MARCETELLI	E927
Rieti	MICIGLIANO	F193
Rieti	MOMPEO	F319
Rieti	MONTASOLA	F430
Rieti	MONTE S GIOVANNI SABINA	F619
Rieti	MONTEBUONO	F446
Rieti	MONTELEONE SABINO	F541
Rieti	MONTENERO SABINO	F579
Rieti	MONTOPOLI DI SABINA	F687
Rieti	MORRO REATINO	F746
Rieti	NESPOLO	F876
Rieti	ORVINIO	B595
Rieti	PAGANICO SABINO	G232
Rieti	PESCOROCCHIANO	G498
Rieti	PETRELLA SALTO	G513
Rieti	POGGIO BUSTONE	G756
Rieti	POGGIO CATINO	G757
Rieti	POGGIO MIRTETO	G763
Rieti	POGGIO MOIANO	G764
Rieti	POGGIO NATIVO	G765
Rieti	POGGIO SAN LORENZO	G770
Rieti	POSTA	G934
Rieti	POZZAGLIA SABINA	G951
Rieti	RIETI	H282
Rieti	RIVODUTRI	H354
Rieti	ROCCA SINIBALDA	H446
Rieti	ROCCANTICA	H427
Rieti	SALISANO	H713
Rieti	SCANDRIGLIA	I499
Rieti	SELCI	I581
Rieti	STIMIGLIANO	I959
Rieti	TARANO	L046
Rieti	TOFFIA	L189
Rieti	TORRI IN SABINA	L286
Rieti	TORRICELLA IN SABINA	L293
Rieti	TURANIA	G507
Rieti	VACONE	L525
Rieti	VARCO SABINO	L676
Roma	AFFILE	A062
Roma	AGOSTA	A084
Roma	ALBANO LAZIALE	A132
Roma	ALLUMIERE	A210
Roma	ANGUILLARA SABAZIA	A297
Roma	ANTICOLI CORRADO	A309
Roma	ANZIO	A323
Roma	ARCINAZZO ROMANO	A370
Roma	ARICCIA	A401
Roma	ARSOLI	A446
Roma	ARTENA	A449
Roma	BELLEGRA	A749
Roma	BRACCIANO	B114
Roma	CAMERATA NUOVA	B472
Roma	CAMPAGNANO DI ROMA	B496
Roma	CANALE MONTERANO	B576
Roma	CANTERANO	B635
Roma	CAPENA	B649
Roma	CAPRANICA PRENESTINA	B687
Roma	CARPINETO ROMANO	B828
Roma	CASAPE	B932
Roma	CASTEL GANDOLFO	C116
Roma	CASTEL MADAMA	C203
Roma	CASTEL S PIETRO ROMANO	C266
Roma	CASTELNUOVO DI PORTO	C237
Roma	CAVE	C390
Roma	CERRETO LAZIALE	C518
Roma	CERVARA DI ROMA	C543
Roma	CERVETERI	C552
Roma	CICILIANO	C677
Roma	CINETO ROMANO	C702
Roma	CIVITAVECCHIA	C773
Roma	CIVITELLA SAN PAOLO	C784
Roma	COLLEFERRO	C858
Roma	COLONNA	C900
Roma	FIANO ROMANO	D561
Roma	FILACCIANO	D586
Roma	FORMELLO	D707
Roma	FRASCATI	D773
Roma	GALLICANO NEL LAZIO	D875

Roma	GAVIGNANO	D945	Roma	VALMONTONE	L639
Roma	GENAZZANO	D964	Roma	VELLETRI	L719
Roma	GENZANO DI ROMA	D972	Roma	VICOVARO	L851
Roma	GERANO	D978	Roma	VIVARO ROMANO	M095
Roma	GORGA	E091	Roma	ZAGAROLO	M141
Roma	GROTTAFERRATA	E204	Rovigo	ADRIA	A059
Roma	GUIDONIA MONTECELIO	E263	Rovigo	ARIANO NEL POLESINE	A400
Roma	JENNE	E382	Rovigo	ARQUA` POLESINE	A435
Roma	LABICO	E392	Rovigo	BADIA POLESINE	A539
Roma	LANUVIO	C767	Rovigo	CANDA	B582
Roma	LICENZA	E576	Rovigo	CASTELGUGLIELMO	C122
Roma	MAGLIANO ROMANO	E813	Rovigo	CEREGNANO	C500
Roma	MANDELA	B632	Rovigo	CORBOLA	C987
Roma	MANZIANA	E900	Rovigo	COSTA DI ROVIGO	D105
Roma	MARANO EQUO	E908	Rovigo	FRATTA POLESINE	D788
Roma	MARCELLINA	E924	Rovigo	GIACCIANO C BARUCHELLA	E008
Roma	MARINO	E958	Rovigo	LENDINARA	E522
Roma	MAZZANO ROMANO	F064	Rovigo	LOREO	E689
Roma	MENTANA	F127	Rovigo	LUSIA	E761
Roma	MONTE PORZIO CATONE	F590	Rovigo	PETTORAZZA GRIMANI	G525
Roma	MONTECOMPATRI	F477	Rovigo	ROSOLINA	H573
Roma	MONTEFLAVIO	F504	Rovigo	ROVIGO	H620
Roma	MONTELANICO	F534	Rovigo	SAN BELLINO	H768
Roma	MONTELIBRETTI	F545	Rovigo	SAN MARTINO DI VENEZZE	H996
Roma	MONTEROTONDO	F611	Rovigo	TAGLIO DI PO	L026
Roma	MONTORIO ROMANO	F692	Rovigo	TRECENTA	L359
Roma	MORICONE	F730	Rovigo	VILLADOSE	L939
Roma	MORLUPO	F734	Rovigo	VILLAMARZANA	L967
Roma	NAZZANO	F857	Rovigo	VILLANOVA DEL GHEBBO	L985
Roma	NEMI	F865	Venezia	ANNONE VENETO	A302
Roma	NEROLA	F871	Venezia	CAMPAGNA LUPIA	B493
Roma	NETTUNO	F880	Venezia	CAMPOLONGO MAGGIORE	B546
Roma	OLEVANO ROMANO	G022	Venezia	CAMPONOGARA	B554
Roma	PALESTRINA	G274	Venezia	CAORLE	B642
Roma	PALOMBARA SABINA	G293	Venezia	CAVARZERE	C383
Roma	PERCILE	G444	Venezia	CEGGIA	C422
Roma	PISONIANO	G704	Venezia	CINTO CAOMAGGIORE	C714
Roma	POLI	G784	Venezia	CONA	C938
Roma	POMEZIA	G811	Venezia	CONCORDIA SAGITTARIA	C950
Roma	PONZANO ROMANO	G874	Venezia	DOLO	D325
Roma	RIANO	H267	Venezia	ERACLEA	D415
Roma	RIGNANO FLAMINIO	H288	Venezia	FIESSO D`ARTICO	D578
Roma	RIOFREDDO	H300	Venezia	FOSSALTA DI PIAVE	D740
Roma	ROCCA CANTERANO	H387	Venezia	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	D741
Roma	ROCCA DI CAVE	H401	Venezia	FOSSO`	D748
Roma	ROCCA DI PAPA	H404	Venezia	GRUARO	E215
Roma	ROCCA PRIORA	H432	Venezia	JESOLO	C388
Roma	ROCCA SANTO STEFANO	H441	Venezia	MARCON	E936
Roma	ROCCAGIOVINE	H411	Venezia	MEOLO	F130
Roma	ROIATE	H494	Venezia	MIRA	F229
Roma	ROMA	H501	Venezia	MUSILE DI PIAVE	F826
Roma	ROVIANO	H618	Venezia	NOVENTA DI PIAVE	F963
Roma	SACROFANO	H658	Venezia	PIANIGA	G565
Roma	SAMBUCI	H745	Venezia	PORTOGRUARO	G914
Roma	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942	Venezia	PRAMAGGIORE	G981
Roma	SAN POLO DEI CAVALIERI	I125	Venezia	QUARTO D`ALTINO	H117
Roma	SAN VITO ROMANO	I400	Venezia	S MICHELE TAGLIAMENTO	I040
Roma	SANT`ANGELO ROMANO	I284	Venezia	SAN DONA` DI PIAVE	H823
Roma	SANT`ORESTE	I352	Venezia	SANTO STINO DI LIVENZA	I373
Roma	SANTA MARINELLA	I255	Venezia	STRA	I965
Roma	SARACINESCO	I424	Venezia	TEGLIO VENETO	L085
Roma	SEGNI	I573	Venezia	TORRE DI MOSTO	L267
Roma	SUBIACO	I992	Venezia	VENEZIA	L736
Roma	TIVOLI	L182	Venezia	VIGONOVO	L899
Roma	TOLFA	L192	Viterbo	ACQUAPENDENTE	A040
Roma	TORRITA TIBERINA	L302	Viterbo	ARLENA DI CASTRO	A412
Roma	TREVIGNANO ROMANO	L401	Viterbo	BAGNOREGIO	A577
Roma	VALLEPIETRA	L611	Viterbo	BARBARANO ROMANO	A628
Roma	VALLINFREDA	L625	Viterbo	BASSANO IN TEVERINA	A706

Viterbo	BASSANO ROMANO	A704
Viterbo	BLERA	A857
Viterbo	BOLSENA	A949
Viterbo	BOMARZO	A955
Viterbo	CALCATA	B388
Viterbo	CANEPINA	B597
Viterbo	CANINO	B604
Viterbo	CAPODIMONTE	B663
Viterbo	CAPRANICA	B688
Viterbo	CAPRAROLA	B691
Viterbo	CARBOGNANO	B735
Viterbo	CASTEL SANT`ELIA	C269
Viterbo	CASTIGLIONE IN TEVERINA	C315
Viterbo	CELLENO	C446
Viterbo	CELLERE	C447
Viterbo	CIVITA CASTELLANA	C765
Viterbo	CIVITELLA D`AGLIANO	C780
Viterbo	CORCHIANO	C988
Viterbo	FABRICA DI ROMA	D452
Viterbo	FALERIA	D475
Viterbo	FARNESE	D503
Viterbo	GALLESE	D870
Viterbo	GRADOLI	E126
Viterbo	GRAFFIGNANO	E128
Viterbo	GROTTE DI CASTRO	E210
Viterbo	ISCHIA DI CASTRO	E330
Viterbo	LATERA	E467
Viterbo	LUBRIANO	E713
Viterbo	MARTA	E978
Viterbo	MONTALTO DI CASTRO	F419
Viterbo	MONTE ROMANO	F603
Viterbo	MONTEFIASCONE	F499
Viterbo	MONTEROSI	F606
Viterbo	NEPI	F868
Viterbo	ONANO	G065
Viterbo	ORIOLO ROMANO	G111
Viterbo	ORTE	G135
Viterbo	PIANSANO	G571
Viterbo	PROCENO	H071
Viterbo	RONCIGLIONE	H534
Viterbo	SAN LORENZO NUOVO	H969
Viterbo	SORIANO NEL CIMINO	I855
Viterbo	SUTRI	L017
Viterbo	TARQUINIA	D024
Viterbo	TESSENNANO	L150
Viterbo	TUSCANIA	L310
Viterbo	VALENTANO	L569
Viterbo	VALLERANO	L612
Viterbo	VASANELLO	A701
Viterbo	VEIANO	L713
Viterbo	VETRALLA	L814
Viterbo	VIGNANELLO	L882
Viterbo	VILLA S GIOVANNI TUSCIA	H913
Viterbo	VITERBO	M082
Viterbo	VITORCHIANO	M086

07A09120

REGIONE PUGLIA

Variante al Piano regolatore generale del comune di Avetrana

La giunta della Regione Puglia con atto n. 1540 del 2 ottobre 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Avetrana, adottata con delibera di C.C. n. 41 del 27 settembre 2001.

07A09016

Rettifica della delibera n. 677/2000, relativa all'approvazione definitiva del Piano regolatore generale del comune di Putignano.

La giunta della Regione Puglia con atto n. 1537 del 2 ottobre 2007, (esecutivo a norma di legge), ha deliberato di rettificare la delibera di G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, di approvazione in via definitiva del Piano Regolatore Generale del Comune di Putignano e segnatamente l'art. 68 delle N.T.E. dello stesso P.R.G., disciplinante le «Aree produttive fuori zona industriale vigente».

07A08995

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-250) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.